

COLLEGIO PER I FIGLI DEI MILITARI

Il Governo della Toscana ha nel dì 2 Giugno stante decretato quanto appresso:

Art. 1. Nel Collegio Militare saranno ammessi trenta giovani di civili ed agiate famiglie, i quali, dopo il termine di sei mesi dalla loro ammissione, potranno entrare a far parte dello Esercito attivo come Sotto Uffiziali.

Art. 2. Questi giovani formeranno una sezione affatto separata dagli alunni che già si trovano nel Collegio, con dipendenza dal Comando di quello, ma con disciplina, istruzione, ed amministrazione a parte.

Art. 3. La loro ammissione è subordinata alle condizioni seguenti:

- (a) Età non minore di 16 nè maggiore di 20 anni.
- (b) Idoneità fisica da constatarsi per mezzo di visita medica.
- (c) Condotta specchiata da provarsi con certificati di Autorità politiche, ed ecclesiastiche.
- (d) Essere forniti di mediocre istruzione, scientifica, e letteraria da mostrarsi con previo esame sulle seguenti materie — Aritmetica ragionata — Geometria piana — Lingua Italiana — Nozioni di Storia, e di Geografia.

Art. 4. Al momento della loro accettazione i nuovi alunni dovranno pagare lire trecento per il loro equipaggio, quindi una retta mensile di lire cinquanta.

Art. 5. Un regolamento di servizio interno stabilirà la tenuta, i modi d'istruzione, e le norme di disciplina, e di amministrazione dei nuovi alunni.

D'ordine

Firenze li 10 Giugno 1859.

Il Comandante il Collegio
MARTINI CAPITANO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DICHIARAZIONE

Il Governo della Toscana e quello di Sua Maestà il Re di Sardegna, desiderando di agevolare il cambio delle corrispondenze epistolari fra i due paesi, hanno stimata utile una modificazione del Trattato postale del 28 Aprile 1852, ed hanno conseguentemente stabilito

Che agli Articoli sesto, settimo e ottavo del Trattato suddetto (*) vengano rispettivamente sostituiti i tre Articoli seguenti:

(*In luogo dell'Art. 6.*) « La tassa delle lettere « ordinarie dirette per la via di terra dagli Stati « sardi ai toscani, o dalla Toscana negli Stati « sardi, sarà la seguente:

« Per tutte le lettere che si affrancano, la « tassa sarà di venti centesimi per porto semplice.

« Per tutte le lettere non affrancate, la tassa « sarà di quaranta centesimi per porto semplice.

« Queste due tasse verranno divise, ciascuna « tra le due Amministrazioni, nella proporzione di « cinque ottavi a favore delle Poste sarde e di « tre ottavi in favore di quelle toscane.

(*In luogo dell'Art. 7.*) « Le lettere tanto af- « francate quanto non affrancate, dirette da uno « dei due Stati all'altro per via di mare, oltre al « diritto di che nell'Articolo precedente, saranno « sottoposte ad un altro diritto per trasporto ma- « rittimo di dieci centesimi per porto semplice, il « quale andrà a profitto dell'Amministrazione che « avrà sostenuto le spese del trasporto suddetto.

DICHIARAZIONE

Il Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna e quello della Toscana, desiderando di agevolare il cambio delle corrispondenze epistolari fra i due paesi, hanno stimata utile una modificazione del Trattato postale del 28 Aprile 1852, ed hanno conseguentemente stabilito

Che agli Articoli sesto, settimo e ottavo del Trattato suddetto vengano rispettivamente sostituiti i tre Articoli seguenti:

(*In luogo dell'Art. 6.*) « La tassa delle lettere « ordinarie dirette per la via di terra dagli Stati « sardi ai toscani, o dalla Toscana negli Stati « sardi, sarà la seguente:

« Per tutte le lettere che si affrancano, la « tassa sarà di venti centesimi per porto semplice.

« Per tutte le lettere non affrancate, la tassa « sarà di quaranta centesimi per porto semplice.

« Queste due tasse verranno divise, ciascuna « tra le due Amministrazioni, nella proporzione di « cinque ottavi a favore delle Poste sarde e di « tre ottavi in favore di quelle toscane.

(*In luogo dell'Art. 7.*) « Le lettere tanto af- « francate quanto non affrancate, dirette da uno « dei due Stati all'altro per via di mare, oltre al « diritto di che nell'Articolo precedente, saranno « sottoposte ad un altro diritto per trasporto ma- « rittimo di dieci centesimi per porto semplice, il « quale andrà a profitto dell'Amministrazione che « avrà sostenuto le spese del trasporto suddetto.

(In luogo dell'Art. 8.) « La tassa di quaranta
« centesimi per le lettere non affrancate sarà ri-
« dotta a venti, quando saranno cambiate tra due
« Uffizj di posta non distanti l'uno dall'altro più
« di trenta chilometri in linea retta. Questa tassa
« di venti centesimi, tanto per le lettere affrancate
« quanto per quelle non affrancate, sarà divisa per
« metà fra le due Amministrazioni postali toscana
« e sarda. »

Ogni altra stipulazione contenuta nel già ci-
tato Trattato dei 28 Aprile 1852 rimane confer-
mata.

La presente Dichiarazione emessa dal sotto-
scritto, Ministro interino degli Affari esteri del Go-
verno della Toscana, verrà cambiata con altra si-
mile di Sua Eccellenza il Conte Cammillo di Cavour,
Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli
Affari esteri di Sua Maestà il Re di Sardegna.

Firenze, li quattro Giugno milleottococin-
quantanove.

C. RIDOLFI.

(In luogo dell'Art. 8.) « La tassa di quaratna
« centesimi per le lettere non affrancate sarà ri-
« dotta a venti, quando saranno cambiate tra due
« Uffizj di posta non distanti l'uno dall'altro più
« di trenta chilometri in linea retta. Questa tassa
« di venti centesimi, tanto per le lettere affrancate
« quanto per quelle non affrancate, sarà divisa per
« metà fra le due Amministrazioni postali toscana
« e sarda. »

Ogni altra stipulazione contenuta nel già ci-
tato Trattato dei 28 Aprile 1852 rimane confer-
mata.

La presente Dichiarazione emessa dal sotto-
scritto Presidente del Consiglio, Ministro Segreta-
rio di Stato per gli Affari esteri di Sua Maestà il
Re di Sardegna, verrà cambiata con altra simile
del Ministro interino degli Affari esteri del Governo
della Toscana.

Torino, li dieci Giugno milleottococin-
quantanove.

(L. S.) C. CAVOUR.

(*) Gli Articoli modificati con la presente Dichiarazione erano così concepiti:

Art. 6. « La tassa delle lettere ordinarie dirette dalla Toscana negli Stati sardi, o dagli Stati sardi in Toscana (eccetto quelle in-
« dicte nei due Articoli seguenti) sarà di centesimi quaranta per ogni porto semplice.

« Questa verrà divisa tra le due Amministrazioni nella proporzione di tre ottavi in favore delle Poste toscane, e di cinque ottavi
« in favore di quelle sarde.

Art. 7. « Le lettere ordinarie dirette da uno dei due Stati all'altro per via di mare saranno sottoposte, oltre al diritto di che
« all'articolo precedente, ad un altro diritto pel trasporto marittimo di dieci centesimi per porto semplice, il quale andrà a profitto
« dell'Amministrazione che avrà sostenuto le spese del trasporto suddetto.

Art. 8. « I quaranta centesimi fissati dall'Art. 6 verranno ridotti a venti per le lettere cambiate tra due Uffizj di Posta non di-
« stanti l'uno dall'altro più di 30 chilometri in linea retta.

« Questo porto di venti centesimi verrà diviso per metà tra le due Amministrazioni postali toscana e sarda. »

distu
gati

stituz
inesp
luogo

il vec
vuole
vuole

partec
perars
proce
guerra

innan
vrann

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come molte pubbliche Amministrazioni siano disturbate nel loro regolare andamento dalla partenza degl' Impiegati che si scrissero soldati della Guerra dell' Indipendenza;

Considerando come a questo disordine non provveda la sostituzione d' impiegati provvisorj, perchè generalmente la loro inesperienza fa rendere spesso inefficace l' opera che prestano in luogo degli assenti;

Considerando che se per il Governo è motivo di compiacenza il vedere così generosi propositi negl' impiegati dello Stato, ragion vuole che non ne patisca detrimento la patria che appunto si vuole ajutare;

Considerando come si possa giovare alla patria non tanto col partecipare personalmente alla guerra nazionale, quanto coll' adoperarsi nel proprio ufficio a che l' amministrazione dello Stato procedendo in tutta regola, possa fornire i mezzi dei quali la guerra stessa si alimenta;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta :

Art. 1. Tutti gl' impiegati di qualunque grado che da qui innanzi vorranno prender parte alla guerra dell' Indipendenza dovranno farne domanda al Capo del Dipartimento da cui dipendono,

il quale nell'informare queste domande dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità se l'assenza dell'impiegato può pregiudicare in nulla al regolare andamento del pubblico servizio.

Art. 2. Tutti i Ministri per la parte che può riguardare le Amministrazioni di ciascun Ministero sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci Giugno milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell'Interno
BETTINO RICASOLI.

EDITTO

Il Prefetto della Città e Compartimento di Firenze in seguito di Superiori Ordini fa pubblicamente noto che per tutto quel tempo che le II. e RR. Truppe Francesi rimarranno nel Giardino di Boboli è proibito alla Popolazione di accedervi.

Dalla Prefettura di Firenze
li 10 Giugno 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI.

Illustrissima Signor Presidente

Da molto tempo la proprietà fondiaria in Toscana è inceppata da tali e tanti vincoli che rendono difficile l'utilizzarla per aver fido di capitali. Uno dei vincoli che presentemente disturba più d'ogni altro lo svolgimento del credito fondiario si è quello indotto dalla moltitudine infinita delle ipoteche gravanti i beni immobili, le quali superano di gran lunga il debito vero e certo dei proprietari. Ciò dipende da varie cause; ma più specialmente dall'essere state accese un'immensa quantità d'iscrizioni per crediti eventuali, le quali non più si cancellano dai registri ipotecarij, nè si riducono o si circoscrivono entro i giusti limiti.

La patria Legge del 2 Maggio 1836 arrecò, non vi ha dubbio, molti miglioramenti al sistema ipotecario francese; ma la esperienza di ventitrè anni ed i successivi studj di valentissimi Giureconsulti han fatto conoscere che la legislazione ipotecaria è suscettiva di nuovi perfezionamenti. Non è ora il tempo di ripigliare in esame tutto quanto il sistema, poichè tale studio andrebbe troppo in lungo, e tratterebbe dal prender quei pochi provvedimenti richiesti dalla necessità di sollevare la proprietà privata da una parte del gravissimo peso che le diminuisce il credito.

Di questo argomento si occupò, già corrono due anni, la benemerita Accademia dei Georgofili la quale, per organo di una Commissione eletta nel suo seno, presentò al cessato Governo una relazione elaborata in cui discorreva, fra le altre cose, dei modi di abbreviare la durata delle iscrizioni eventuali e di facilitare lo svincolamento delle proprietà. Se ne occuparono eziandio i Conservatori delle ipoteche i quali, per mezzo del Direttore Generale del Registro ed Aziende riunite, facevano presente al Governo la utilità massima di procedere ad una rinnovazione delle iscrizioni, le quali ingombrano i registri, e li rendono, a senso loro, poco atti ad ulteriori servizj.

Il cessato Governo mosso dalle reiterate istanze di questi ultimi, diede incarico al Consiglio di Stato, dalla S. V. Illustrissima meritamente presieduto, di esaminare ciò che occorresse di fare in proposito, e lo richiamò nel tempo stesso a prendere in considerazione i voti e le proposte dell'Accademia dei Georgofili.

Ho fondata ragione di credere che gli studj intrapresi dalla Sezione di Giustizia e Grazia siano molto innanzi, ed è perciò che esterno alla S. V. il desiderio che vengano al più presto condotti a termine, e sia formulata e sottoposta al Governo una proposta di Legge, la quale provveda a così urgente necessità.

Ed in codesta occasione prego la S. V. unitamente ai suoi valentissimi Colleghi a voler esaminare se fosse possibile di rendere meno indeterminate e meno generiche le iscrizioni che si prendono in previsione e garanzia d'incerti eventi, e se fosse altresì savio partito di abbreviare i termini della prescrizione delle ipoteche eventuali, trovando il modo di render palese l'interruzione che delle medesime si faccia in forma legale e determinata.

Al Cav. Commendatore Presidente
del Consiglio di Stato

E postochè si reputasse conveniente l'ordinare la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, sarebbe desiderabile che questa si eseguisse con tali condizioni, che non permettessero di riportare nei nuovi registri, ad arbitrio dei creditori, tutte le iscrizioni che ora si leggono nei vecchi, ma fossero stabilite alcune norme, le quali servissero di guida a discernere le rinnovabili dalle non rinnovabili, e dessero luogo, per quanto fosse possibile, ad una mutua e preventiva intelligenza tra le parti interessate.

Per cooperare con la maggiore alacrità e sollecitudine allo studio ed alla compilazione della proposta di legge, amerei che la Sezione di Giustizia e Grazia chiamasse nel suo seno il nuovo Consigliere in servizio straordinario Sig. Cav. Avvocato Leopoldo Galeotti.

Profitto volentieri di questa favorevole occasione per dichiararmi con particolare stima

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 10 Giugno 1859.

Devotiss. ed Obbligatiss. Servitore
E. POGGI.

l'Es
di q
dove
dell
inde
Eser
som
di t
tene
dan
Pro
Com
tarj
luog
tenu
stes
acco
coi

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che alla salvezza della patria è necessario che l'Esercito il quale combatte per la sua Indipendenza sia provvisto di quanto occorre agli usi di guerra, ed alla propria sussistenza;

Che mentre si combatte per l'Indipendenza della patria è dovere di ogni Italiano contribuire in tutti i modi al successo dell'Impresa;

Che mentre si provvede a questo fine si debbe altresì rendere indenne la proprietà privata

DECRETA

Art. 1. Durante la presente Guerra è stabilito in favore degli Eserciti Alleati il diritto di espropriazione sui Cavalli, Bestie da soma, e da tiro, sussistenze, foraggi, carri, ed ogni altro mezzo di trasporto, e sulle provvisioni da guerra d'ogni genere appartenenti ai Cittadini dello Stato, od ai Commercianti in detti oggetti.

Art. 2. Questo diritto sarà esercitato a richiesta dei Comandanti della forza militare.

Art. 3. Le loro richieste saranno indirizzate ai Prefetti delle Provincie, Sotto-Prefetti, Delegati di Governo, o Gonfalonieri dei Comuni in cui la forza militare si trova stanziata o di passaggio.

Art. 4. Ad ogni precetto delle Autorità suddette i proprietarj degli oggetti requisiti saranno tenuti ad esibirli nei tempi, luoghi, e modi che verranno loro prescritti. Essi saranno altresì tenuti a presentarsi personalmente quando ne siano richiesti dalle stesse Autorità.

Art. 5. I prezzi degli oggetti requisiti saranno fissati di comune accordo. In caso che i proprietarii non convengano sui prezzi coi Comandanti delle Truppe, o colle persone da essi delegate

si procederà ad una valutazione per mezzo di due Periti nominati l'uno dal proprietario, l'altro dal Comandante della Truppa.

In caso di dissenso il prezzo verrà arbitrato dal Comandante militare, salvo ricorso al Prefetto che indennizzerà a carico dell'erario la parte lesa ai termini di giustizia.

Art. 6. In mancanza delle Autorità civili suddette il Comandante della forza militare farà le requisizioni occorrenti: quando non sia in grado di pagare il prezzo convenuto, rilascerà al proprietario un buono sulla Cassa dell'Amministrazione militare in Toscana; nel caso in cui il prezzo non rimanga convenuto il Comandante rilascerà al proprietario una Nota specificante la qualità e la quantità degli oggetti requisiti, sulla qual Nota il Prefetto del Circondario della requisizione, e l'Intendente militare ne stabiliranno equitativamente il prezzo.

Art. 7. Chi non obbedisce al disposto del presente Decreto sarà condannato in forma sommaria dai Prefetti, Sotto-Prefetti, o Delegati alla pena del Carcere da uno a dieci giorni, o nella multa da dieci a cento lire.

Art. 8. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li undici Giugno milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

EDITTO

IL PREFETTO DELLA CITTA' E COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Veduto il Decreto del Governo della Toscana del dì 11 stante
Attesa la necessità di dare alle disposizioni del Decreto stesso
immediata esecuzione nella parte relativa alla espropriazione dei
Cavalli ad uso degli Eserciti Alleati ordina quanto appresso:

Tutti i Proprietarj di Cavalli di questa Città eccettuati quelli
dei Fiacres e Vetture da viaggio debbono presentarli alla Commis-
sione di rimonta del 5.º Corpo d'Armata Francese, residente fuori
la Porta Romana, per ivi trattare della vendita di quelli che sa-
ranno riconosciuti idonei al servizio Militare nei modi e forme
stabilite dal Decreto.

Tale esibizione dovrà effettuarsi a mezzo giorno e nelle ore
successive incominciando da oggi.

I contravventori oltre ad essere costretti colla forza alla os-
servanza del presente Ordine anderanno soggetti alle pene stabi-
lite dalla Legge.

Dalla Prefettura di Firenze li 12 Giugno 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI.

A V V I S O

Si previene il pubblico che domani, 13 corrente, alle ore quattro pomeridiane sulla Piazza dei Pitti saranno venduti, a cura del pagatore dell'Armata Francese ed alla presenza del Sottointendente alcuni Cavalli di riforma provenienti dai Reggimenti degli Ussari, e dell'Artiglieria della detta Armata.

Dall'Intendenza dell'Armata Francese.

Firenze li 12 Giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come nelle presenti condizioni della Toscana sia necessario dare alla forza pubblica unità di direzione, per ottenere pronta e sicura esecuzione degli ordini che interessano la sicurezza del paese;

Considerando come la Gendarmeria senza staccarsi dal resto della Milizia possa dipendere per il servizio di cui è incaricata dal Ministero dell' Interno;

DECRETA:

Art. 1. La Gendarmeria nei rapporti militari non dipenderà altrimenti dal Comando Generale delle Truppe Toscane, ma dal Ministero della Guerra; e ciò unicamente per la disciplina e per la contabilità.

Art. 2. Per tutto quello che riguarda il servizio di pubblica sicurezza, la Gendarmeria è posta sotto l' Autorità del Ministero dell' Interno dal quale soltanto o direttamente o per mezzo dei capi politici delle provincie riceverà ordini e istruzioni.

Art. 3. Le proposte per le promozioni degli Ufficiali e per la nomina degli Ufficiali nuovi si faranno dal Comandante il Corpo della Gendarmeria al Ministero della Guerra, il quale prima di provvedere si concerterà col Ministero dell' Interno. Lo stesso si farà per le proposte di destinazioni e traslocazioni degli Ufficiali.

Art. 4. I Ministri dell' Interno e della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici Giugno milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro Reggente

P. DE-CAVERO.



NOTIFICAZIONE

Il Cav. Soprintendente Generale alle Poste, autorizzato con ossequiato biglietto del dì 12 corrente dal Ministero delle Finanze, fa noto al Pubblico che in conseguenza dei cambiamenti recentemente concordati, per gli Articoli 6 7 e 8 del Trattato Postale del 28 Aprile 1852, fra il Governo Toscano e quello Sardo, a cominciare dal dì 16 prossimo avranno vigore i cambiamenti che seguono nella tariffa delle lettere dalla Toscana per gli Stati Sardi e viceversa:

Art. I. Sarà diminuita della metà, e quindi portata a crazie tre, o centesimi 20, per porto semplice (denari 6) la tassa delle lettere dirette dalla Toscana negli Stati Sardi e viceversa, allorchè queste siano francate nell'atto dell'impostazione, rimanendo ferma la tassa di crazie sei, o di centesimi 40, per quelle non franche.

Art. II. A queste medesime condizioni saranno sottoposte le lettere cambiate fra i due Stati per via di mare, aggiungendosi la solita tassa di dieci centesimi pel loro trasporto marittimo; e quindi queste lettere costeranno crazie quattro per porto semplice francandole nell'atto della impostazione, e crazie sette, come al presente, non francandole.

Art. III. Le lettere cambiate fra due Ufizi Postali non distanti fra loro più di 30 chilometri in linea retta pagheranno la tassa di venti centesimi per porto semplice, ossia tre crazie, tanto francate che non francate.

Art. IV. Queste disposizioni saranno estese alle corrispondenze epistolari della Lunigiana e Garfagnana, provincie riunite agli Stati Sardi, e quindi la tassa ora vigente per le lettere stampe e campioni da e per le provincie suddette s'intenderà dal dì 16 stante abrogata, e sostituitavi quella fissata per le corrispondenze epistolari Tosco-Sarde.

Art. V. Le lettere alle quali è applicabile la tassa di crazie tre per porto semplice, tanto franche che non franche, secondo il disposto del precedente Art. III, saranno quelle cambiate fra i seguenti Ufizi:

UFIZI TOSCANI	UFIZI SARDI CORRISPONDENTI	UFIZI SARDI	UFIZI TOSCANI CORRISPONDENTI	UFIZI TOSCANI	UFIZI SARDI CORRISPONDENTI	UFIZI SARDI	UFIZI TOSCANI CORRISPONDENTI					
BAGNI DI LUCCA	Camporgiano Castelnuovo di Garfagnana Gallicano	CAMPORGIANO	Bagni di Lucca Barga Borgo a Mozzano Camaione Pietrasanta Ruosina Seravezza	RUOSINA	Camporgiano Carrara Castelnuovo di Garf. Fivizzano Fosdinovo Gallicano Massa Sarzana	GALLICANO	Bagni di Lucca Barga Borgo a Mozzano Camaione Lucca Pietrasanta Ruosina Seravezza Viareggio					
BARGA	Camporgiano Castelnuovo di Garf. Gallicano Massa		CARRARA		Camaione Pietrasanta Ruosina Seravezza Viareggio		Camporgiano Carrara Castelnuovo di Garf. Fivizzano Fosdinovo Gallicano Lerici Massa Sarzana Spezia	LERICI	Pietrasanta Seravezza Viareggio			
BORGO A MOZZANO	Camporgiano Castelnuovo di Garf. Gallicano				CASTELNUOVO DI GARFAGNANA				Bagni Barga Borgo a Mozzano Camaione Lucca Pietrasanta Ruosina Seravezza Viareggio	SERAVEZZA	MASSA	Barga Camaione Pietrasanta Ruosina Seravezza Viareggio
CAMAIORE	Camporgiano Carrara Castelnuovo di Garf. Gallicano Massa								FIVIZZANO			Ruosina Seravezza
LUCCA	Castelnuovo di Garf. Gallicano Camporgiano Carrara Castelnuovo di Garf. Fosdinovo	FOSDINOVO	Pietrasanta Ruosina Seravezza	Carrara Castelnuovo di Garf. Gallicano Lerici Massa Sarzana	SPEZIA	Pietrasanta Seravezza						
PIETRASANTA	Gallicano Lerici Massa Sarzana Spezia											

Dalla Soprintendenza Generale alle Poste li 13 Giugno 1859.

GIUSEPPE PAGNI.

Illustrissima Signore

In coerenza d'Ordini trasmessi dal Ministero dell' Interno con Biglietto del 12 Giugno andante comunico, trascritto in fine della presente, a VS. Illustrissima un Decreto del Governo della Toscana del 10 detto perchè le disposizioni in esso contenute abbiano la debita esecuzione.

Segue il citato Decreto

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

« — Considerando che nel presente Stato di Guerra le Comunità per i frequenti » passaggi di truppe si trovino indotte nella necessità di fare spese impreviste e » straordinarie, le quali, come è ragionevole che si debbano anticipare dalle Ammini- » strazioni comunali, così è giusto che facciano carico allo Stato;

Decreta

» Art. 1. Le Comunità anticiperanno tutte le spese che dovranno farsi ogni qual » volta truppe toscane o alleate passino per il loro territorio. Di queste Spese sarà » tenuto un conto separato nell' Amministrazione comunale, e a tempo opportuno sa- » ranno rimborsate dal pubblico erario. »

» Art. 2. Per far fronte a tali spese le Comunità potranno contrarre prestiti, » previa l' approvazione, caso per caso, del Ministro dell' Interno. »

» Art. 3. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto. »

Dato li 10 Giugno 1859.

Il Commissario Straordinario

Copia: C. BONCOMPAGNI.

Visto: *Il Ministro dell' Interno*

Copia: B. RICASOLI.

Concorda col suo originale esistente nell' Archivio del Governo della Toscana.

Il Segretario Generale

Copia: C. BIANCHI.

Per copia conforme

Copia: E. MAGHERINI.

E mi confermo con distinto ossequio

Di VS. Illustriss.

Dalla Prefettura del Compartimento di Firenze, li 14 Giugno 1859.

Devotissimo Servitore

A. BOSSINI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo porre gradatamente in armonia le istituzioni di due provincie che propugnano insieme l'Italiana Indipendenza, e arrecare dei miglioramenti nell'Amministrazione Militare e sottoporla ad efficace sindacato, che tuteli gl'interessi dello Stato, e supplisca ai molteplici servizj da lui dipendenti;

Atteso l'incremento dato e che si vuol dare ancora all'Esercito, e le supreme contingenze in cui versiamo,

Decreta :

1.° Le parti del servizio militare, che nel Ministero della Guerra saranno divise come in Sardegna, in Personale, Materiale ed Amministrativo, verranno poste sotto la immediata vigilanza e direzione speciale di chi sarà per assumerne le incombenze.

2.° Il funzionario a ciò nominato avrà sotto la di lui dipendenza il Personale e gli Uffizj del Ministero della Guerra e dell'Amministrazione Militare. Eserciterà continuo sindacato soprattutto sulle cose amministrative e contabili, onde procedano colla massima regolarità, colla più severa moralità e si procurino tutte le economie compatibili col servizio, e proporrà di mano in mano tutte quelle modificazioni, aggiunte o variazioni cui in questi divisamenti l'esperienza sia per consigliare.

3.° Egli dovrà inoltre disimpegnare tutti quelli altri Uffizj che il Ministro stimasse opportuno di affidargli, e rappresentarlo in caso d'impedimento per malattia od assenza.

4.º Tutti i funzionarj, tanto del prefato Ministero quanto dell' Amministrazione Militare, continueranno ad esercire, sotto la di lui dipendenza, le rispettive loro attribuzioni, ma i mandati d' entrata e di uscita della Cassa Militare, non che i rendiconti delle Casse dipendenti, dovranno, oltre alle altre formalità consuete e la firma del Direttore, esser rivestiti dell' approvazione dell' esercente le attribuzioni di Direttore Generale, nè tali Documenti saran tenuti per validi senza la firma ed il visto di lui.

5.º Il Ministro Reggente della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, quattordici Giugno milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro della Guerra
P. DE CAVERO.

REGOLAMENTO

PER L' AMMISSIONE AI BAGNI

NELLO STABILE DI S. LUCIA

1. È destinata pei Bagni medicati gratuiti una parte interna dello Stabile di S. Lucia con accesso dalla Via Salvestrina, e per la Bagnatura dei Paganti la Fabbrichetta posta nel Piazzale esterno, con ingresso dal Cancellone della Via S. Anna.

2. Le predette due Località saranno aperte al Pubblico dal dì 20 Giugno corrente e verranno chiuse per i Bagnanti Gratuiti il 31 Agosto e per i Paganti il 20 Settembre.

3. Quella pei Bagni Medicati Gratuiti sarà in attività in tutti i giorni, tranne le feste, e mezze feste, dalle ore 9 alle 12 meridiane, e dalle 3 alle 7 della sera.

4. I Bagni dei Paganti potranno effettuarsi in tutti i giorni feriali dalle ore 5 antimeridiane alle ore 8 pomeridiane, e nei festivi dalle ore 5 antimeridiane alle 3 pomeridiane.

5. L' Ammissione ai Bagni Gratuiti Medicati, verrà regolata alle stesse condizioni di quella degli Infermi negli Spedali, previo cioè il giudizio dei Ministri Sanitarj del Pio Stabilimento, i quali determineranno pure anche la specie e quantità di detti Bagni Medicati da assegnarsi a ciascuno.

6. Dovrà inoltre esibirsi il Certificato di Miserabilità del rispettivo Parroco, che dovrà essere corredato delle notizie seguenti.

A) Conterrà oltre il nome del Richiedente, quello del di lui padre o del capo di famiglia.

B) La indicazione dell' uso pel quale è richiesto.

C) La dichiarazione del Cancelliere Ministro del Censo, mediante la quale verrà a costatarsi se il richiedente ed il Capo della Famiglia sia iscritto sui Ruoli Catastali o su quello dei Contribuenti alla Tassa Personale, ed ove lo fosse in qual Classe. Quale Attestazione sarà rilasciata gratuitamente dal Cancelliere Ministro del Censo predetto.

7. I Concorrenti al Bagno Medicato Gratuito dovranno dirigersi per riportare la Carta di Ammissione alle Stanze di Ufficio della Direzione Sanitaria di Bonifazio,

ove i Ministri di ciò incaricati saranno reperibili dalle ore 12 meridiane alle ore 2 pomeridiane del Lunedì, Mercoledì, e Venerdì di ciascuna settimana, purchè non siano festivi.

8. La Bagnatura Medicata Gratuita non potrà avere lunghe e reiterate interruzioni, e si avverte che non saranno rilasciate carte di ammissione al di là del 20 Agosto.

9. Con l'anticipato pagamento dell'importare dei Bagni da farsi nelle mani del Maestro di Casa di Bonifazio, reperibile nelle ore e giorni indicati nei Ministri sanitarij, verrà ammesso ogni altro concorrente osservati i prezzi della seguente

T A R I F F A

Bagno Puro	£	»	13	4
» Zolfato	»	1	—	—
» Salato con Sale marino .	»	1	13	4
» Salato con Sale in Grofi .	»	1	6	8
» Marziale	»	1	6	8
» a Vapore umido	»	2	—	—
» a Vapore con doccia fredda	»	2	6	8
» a Vapore Secco solforoso .	»	2	—	—
» a Vapore secco con solfuro di Mercurio	»	2	13	4

Dall'Arcispedale di S. M. Nuova, Bonifazio, ed annessi
li 15 Giugno 1859.

IL COMMISSARIO
DARIO BALDINI

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo stesso giorno col quale il Generale Ulloa, che conduce sul Campo le Milizie Toscane, è discaricato dall'ufficio detto il Generale Comando;

Considerando che tutte le attribuzioni, le quali erano state dal cessato Governo accumulate nel General Comando Militare spettano al Ministro della Guerra che ha la responsabilità di tutti gli atti del Governo concernenti le cose della guerra;

Considerando che la incompatibilità del General Comando, con un regolare Ministero della Guerra, fu riconosciuta ancora dal Governo Costituzionale, che col Decreto del 29 Ottobre 1848 abolì il General Comando,

Decreta:

1. L'Ufficio del General Comando è abolito e tutte le attribuzioni che gli erano date ritornano alla competenza del Ministero della Guerra.

2. Il personale dell'abolito General Comando, che non fa parte della milizia posta in attività di guerra, è addetto al Ministero della Guerra formandone il primo Ripartimento.

3. Tutti i Corpi Militari che non partono pel campo, i Depositi e gl'Istituti militari dipendono esclusivamente dal Ministero della Guerra.

4. Il Ministro Reggente della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze li quindici Giugno milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro Reggente della Guerra
DE CAVERO.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA.

Considerando che parte della Truppa Toscana è per varcare i confini dello Stato, onde prender parte alla guerra della Indipendenza Italiana.

Decreta:

Articolo unico. La suddetta parte di Truppa è considerata sul piede di guerra agli effetti dell'amministrazione della Giustizia penale militare, a contare dal giorno di domani.

Il Ministro Reggente della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quindici Giugno milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE-CAVERO.

Per l'apposizione del Sigillo
il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI.

NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. Cavaliere CARLO CECCHI Direttore dell'Amministrazione Militare in Firenze rende pubblicamente noto, che al seguito d'un Dispaccio del Ministero della Guerra in data del 17 corrente Giugno, non essendo state attese le offerte presentate alla Direzione suddetta nel dì 15 dello stesso mese, deve procedersi, mediante nuove offerte segrete, all'acquisto di libbre cento mila di polvere da Guerra da somministrarsi al Dipartimento d'Artiglieria, per far fronte ai suoi ordinari consumi.

Chiunque pertanto volesse attendere a siffatta Impresa potrà presentare nell'Ufficio della Direzione dell'Amministrazione Militare in Firenze, la sua offerta sigillata, non più tardi delle ore 4 pomeridiane del dì 27 del presente mese, spirato il qual termine non ne sarà ricevuta alcuna per qualsivoglia titolo e ragione, e per mezzo dell'offerta medesima dovrà:

1.º Riconoscersi obbligato a tutte e singole le condizioni espresse nel corrispondente Quaderno d'Oneri, ostensibile in Firenze nella Direzione dell'Amministrazione Militare, ed in Livorno in quel Commissariato di Guerra e Marina dalle ore 10 di mattina fino alle ore 3 pomeridiane; Quaderno d'oneri che per eliminare qualunque successiva contestazione dovrà essere firmato da ciascun Concorrente o di lui delegato al momento che sarà ad esibire la sua offerta.

2.º Indicare un prezzo positivo sopra ogni cento libbre della rammentata polvere; poichè la proposta di uno vago e indeterminato, o quella di parificare l'infimo da altri esibito, non verrebbe attesa.

3.º Finalmente dichiarare di esser pronto a rilasciare nella Cassa dell'Amministrazione Militare il sesto dell'importare della prima consegna della ricordata quantità di polvere per restarvi in deposito, senza corresponsione di alcun frutto, fino al compimento della somministrazione costituente congenere impresa.

L'apertura delle offerte si eseguirà colla osservanza delle prescritte formalità in Firenze nell'Ufficio della citata Direzione dell'Amministrazione Militare la mattina del dì 28 del mentovato mese, e l'Impresa sarà quindi rilasciata al migliore e minore offerente, salva sempre la Superiore approvazione fino all'intervento della quale non s'intenderà quesito alcun diritto all'Oblatore.

Firenze dalla Direzione dell'Amministrazione
Militare, li 17 Giugno 1859.

IL COMMISSARIO AGGIUNTO
ALESSANDRO TRENTANOVE.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Notificazione del 7 Marzo 1837.

Considerando che l'Articolo VII della medesima sottopone i Vini e gli Olij forestieri, che s'introducono in Livorno per la via di mare, al pagamento della Gabella di consumo, tanto nel caso in cui quei generi siano destinati all'uso della popolazione del Portofranco, quanto nell'altro nel quale vogliano introdursi nel Territorio riunito:

E volendo far cessare un tal sistema che estende il pagamento della Gabella di consumo ad articoli che effettivamente non vengono consumati nell'interno della Città:

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici

DECRETA

Art. I. A contare dal di della pubblicazione del presente Decreto, e in deroga dell'Articolo VII, e in quanto occorra anche dell'Articolo X della Notificazione de' 7 Marzo 1837, i Vini e gli Olij forestieri saranno sottoposti al Dazio-consumo in Livorno, nel solo caso in cui giungendovi di sopra mare saranno destinati alla consumazione in quella Città.

Art. II. Quando il Vino forestiero e l'Olio d'oliva, giunti in Livorno, vorranno farsi passare immediatamente nel Territorio

riunito, l'Ufficio Doganale della Bocca del Porto ne rilascerà l'accompagnatura per uno degli altri Posti Doganali della Cinta, dove pagheranno la Gabella d'introduzione, o saranno consegnati, secondo i casi, a manifesto obbligatorio per una delle Dogane principali.

Art. III. Allorchè finalmente si vorrà far godere ai generi suddetti il beneficio del deposito nei Magazzini pubblici, o rispettivamente nei pubblici Bottini, verranno diretti con la opportuna accompagnatura a quelli Stabilimenti, dai quali potranno estrarsi, o con il pagamento del Dazio-consumo se debbano consumarsi nella Città, o con accompagnatura tanto per sopra mare, che per l'interno della Toscana.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto Giugno milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell'Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI.

*Il Ministro delle Finanze,
Commercio e Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le Autorità politiche le quali mancano al proprio dovere non tanto nella vigilanza per prevenire i disordini quanto nella prontezza a farli cessare e a reprimerli devono essere tosto punite per esempio alle altre Autorità e per rassicurare i Cittadini che il Governo non tollera veruna debolezza nei Funzionarj cui è affidata la quiete pubblica.

Considerando che jeri sera il Delegato del Quartiere di S. Giovanni, Pietro Carli, sebbene conoscesse che in Via Calzajoli erano stati circa le ore 6 pomeridiane affissi dei Bullettini clandestini, non desse immediatamente l'ordine di rimuoverli e di ricercare gli Autori, e non facesse nemmeno rapporto al Prefetto di questa trasgressione, per lo che fosse necessario l'ordine del Ministro dell' Interno a fare eseguire la Legge.

Decreta:

Art. 1. Pietro Carli Delegato del Quartiere di S. Giovanni della Città di Firenze è sospeso per un mese dall' esercizio del suo impiego e il suo stipendio per questo tempo sarà ritenuto dalla Depositeria a vantaggio della Guerra dell' Indipendenza.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze questo dì diciannove Giugno milleottocento-cinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell' Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell' Interno
BETTINO RICASOLI.

Illustrissimo Signore

Dall' Articolo pubblicato nel *Monitore* N.º 148, V. S. Ill.^{ma} vedrà quale sia il contegno che il Governo intende osservare relativamente all' espressione dei voti sull' unione della Toscana colle altre provincie d' Italia, liberate dalla dominazione e dalla preponderanza austriaca, sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

È preciso dovere degli Agenti del Governo lo uniformarsi in tutto a queste massime. Perciò eglino dovranno invigilare con ogni cura affinchè la espressione di questi voti non trascenda nè a manifestazioni tumultuarie, nè a dissidii, per cui venga meno il rispetto che ciascuno deve alle persone, ai diritti, alle opinioni dei suoi concittadini.

Quando gli argomenti della persuasione riuscissero inefficaci, sarebbe obbligo di V. S. Ill.^{ma} di usare tutta l' autorità di cui la Legge l' investe affine di prevenire ogni disordine; ma anzichè questo rimedio estremo contro un male, dal cui timore ci assicurano il senno e la temperanza del popolo toscano, converrà adoperare molta operosità nello illuminare le menti e dimostrare quanto male si comporrebbe l' unione fra gl' italiani delle diverse provincie dividendo quelli che sono già uniti; nel mettere in chiaro come questo errore, colpevole in ogni tempo, sarebbe sacrilego oggi, perchè impedirebbe ai toscani di raccogliere le forze ed i pensieri verso la guerra destinata a farci ottenere la liberazione d' Italia, vanamente desiderata per tanti secoli, e ricondurrebbe in trono quella Dinastia, la cui ristorazione sarebbe per noi un danno ed una vergogna; avrà cura V. S. Ill.^{ma} nello stesso tempo di far conoscere come debbano essere liberissime le manifestazioni di quei voti.

Se altri accusasse il contegno del Governo, che non prende parte a questi atti, V. S. Ill.^{ma} spiegherà come coloro, che ora sono incaricati del Governo della Toscana abbiano per primo dovere di astenersi da ogni atto, che oltrepassi i limiti del mandato, che dal Re Vittorio Emanuele venne affidato al suo Commissario: e nello stesso tempo V. S. Ill.^{ma} dichiarerà che essi respingono come una calunnia l' imputazione di voler contrastare al voto della nazione, mantenendo quelle divisioni di territorio, per cui l' Italia fu impedita dal prender luogo fra le nazioni indipendenti; o di menomare l' omaggio al Re Vittorio Emanuele, il cui nome simboleggia l' indipendenza, l' unione, la libertà dei popoli italiani. V. S. Ill.^{ma} farà comprendere in pari tempo come, astenendosi dall' ingerirsene, il Governo assicuri maggiore autorità, e quindi maggiore efficacia a quegli atti, che debbono esprimere un voto dei cittadini, affatto libero e spontaneo; carattere che non avrebbero allorchè quelli venissero iniziati o suggeriti per consiglio dei Governanti, anzichè per azione propria dei cittadini e delle Magistrature che hanno ufficio di rappresentarli.

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell' Interno, li 19 Giugno 1859.

Devotissimo Servitore
B. RICASOLI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che questa sì nobile parte della grande famiglia Italiana deve continuare a concorrere con tutti i suoi mezzi alla grande opera del riscatto comune ed apportare alla Santa Guerra Nazionale che si combatte il suo giusto tributo di sforzi e di sacrificj accrescendo quanto più sia possibile ed alimentando il proprio esercito testè uscito in campo,

DECRETA:

Art. 1. A tutti quelli che hanno servito per l'addietro nelle Truppe Toscane come Soldati, Caporali e Bassi Uffiziali, è data facoltà di tornare sotto le Bandiere purchè non abbiano oltrepassata l'età di anni 40 compiuti, e possano giustificare la buona loro condotta, tanto durante il tempo del prestato servizio, che dopo.

Art. 2. Gli ammogliati e vedovi con figli impuberi saranno pure ammessi purchè i primi riportino il consenso della moglie, ed i secondi diano prova di aver provveduto alla sorte dei figli.

Art. 3. Coloro che vorranno profittare della facoltà come sopra stabilita dovranno presentarsi dentro quindici giorni dal dì della promulgazione del presente Decreto, muniti dei documenti necessari a giustificare quanto è prescritto nei due precedenti Articoli, ad uno dei Comandi delle Piazze di *Firenze, Lucca, Livorno, Pisa, Siena, Arezzo, Prato, Pistoja, Volterra, Piombino, Grosseto, Orbetello, Portoferraajo, Viareggio, Porto Santo Stefano, Isola del Giglio.*

Art. 4. Ripresentandosi sotto le Bandiere i Caporali e Soldati riceveranno tosto che saranno iscritti ad un Corpo, a titolo di premio per una sol volta Francesconi trenta.

Art. 5. Sarà restituito il grado rispettivo a coloro che ne erano investiti, per lo che ai Bassi Ufficiali il premio, di cui all'Articolo precedente, sarà ridotto a Francesconi venti. A tutti sarà poi valutato il tempo del servizio precedente, all'effetto dei diritti che il servizio medesimo può loro conferire a suo tempo, sia per la loro ammissione nei Veterani, sia per il godimento delle pensioni nei casi, modi e tempi fissati dalla Legge.

Art. 6. Il nuovo ingaggio s'intenderà limitato durante la Guerra con facoltà di continuare il servizio anche dopo.

Art. 7. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze li venti Giugno milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell'Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE-CAVERO.

AVVERTENZA

I Congedati che vorranno riprendere servizio dovranno presentarsi al Comandante di Piazza più vicino muniti:

- a) *Del Congedo assoluto.*
- b) *Di un certificato di buona condotta di data non anteriore a quindici giorni.*
- c) *Del consenso della Moglie se maritati.*
- d) *Se il Militare è vedovo con figli impuberi dovrà pure produrre un certificato del Gonfaloniere comprovante aver provveduto al sostentamento dei figli.*

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a prevenire il dubbio che potrebbe nascere al seguito del Decreto del 12 Giugno stante diretto a regolare le competenze ed attribuzioni dei Ministeri della Guerra e dell'Interno sopra la Gendarmeria, è d'uopo dichiarare come la medesima non cessi di dipendere dal Ministero di Giustizia e Grazia per tuttociò che si riferisce al servizio dell'Autorità Giudiziaria,

Decreta:

Articolo unico. È tenuto fermo il disposto del regolamento del 10 Aprile 1856 relativo al Corpo della Gendarmeria per tuttociò che riguarda la dipendenza della medesima dal Ministero di Giustizia e Grazia, per le incombenze di Polizia Giudiziaria e per le esecuzioni degli Ordini e Decreti dell'Autorità Giudiziaria.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue Giugno milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'Arruolamento de' Volontarj nel Corpo comandato dal Generale Mezzacapo e chiuso;

Considerando la convenienza di non rimandare delusi quei generosi Italiani che dalle diverse provincie della comune patria nostra con lodevole slancio qui convengono all'oggetto di prender parte alla guerra dell'Italiana Indipendenza;

Considerando infine il bisogno per la Toscana di accrescere quanto più sia possibile le file del proprio Esercito.

Decreta:

Art. 1. Saranno ammessi all'Arruolamento nei Corpi dell'Esercito Toscano tutti quei Volontarj a qualunque Provincia d'Italia dessi appartengano, purchè per qualità fisiche e morali debitamente constatate, siano ravvisati idonei alle armi, abbiano compito almeno il 17.^o anno di età, e non oltrepassino i 40 anni pur compiti.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato di diramare le istruzioni necessarie all'esecuzione del presente Decreto.

Firenze li ventisei Giugno Milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell'Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della Guerra
P. DE CAVERO.

Illustrissimo Signore

In una ispezione da me passata al 3.º Battaglione de' Volontarj, avendo osservato che molti di essi sono inabili al Servizio Militare, o per ritardato sviluppo, o per vetustà, o per difetto di statura, o per fisiche infermità, ed importando allo Stato di avere uomini che dian fondata presunzione che riuscir possano veramente atti alle armi, ed in grado di sopportare i disagi e le fatiche della guerra, e non individui che vadano a popolare gli spedali, sono venuto nella determinazione di richiamare in vigore le discipline tutte dei Regolamenti a questo proposito vigenti, e perciò:

1.º I Comandanti di Piazza useranno la più scrupolosa attenzione di non accettare alcun' individuo se non dopo avere:

- (a) accertato previa visita medica che siano pienamente idonei,
- (b) riconosciuti validi ed autentici tutti i recapiti prescritti, cioè, fede di nascita e certificato di buona condotta di una data non anteriore di 15 giorni,
- (c) constatata la misura almeno di braccia 2 13 6 pari a metri 1 57,
- (d) abbiano almeno l'età di anni 17 compiuti e siano sufficientemente sviluppati per reggere alle marce ed alle fatiche militari e non abbiano oltrepassati i 40 anni compiuti.

2.º I Comandanti de' Corpi o Depositi appena abbiano ricevuto un qualche individuo lo visitino immediatamente, assistiti da un Medico o Chirurgo militare, lo facciano misurare, esaminino le loro carte, ed ove rinvercano alcuno individuo non ammissibile ne facciano subito rapporto al Ministero per i necessarj provvedimenti, astenendosi intanto di distribuir loro alcuno effetto.

3.º Spetterà ai Comandanti dei Depositi la destinazione alle Compagnie e per conseguenza ai Battaglioni degli individui nuovi.

Firenze 26 Giugno 1859.

Il Ministro Reggente

DE CAVERO.

ISTRUZIONI

*dirette ai signori Comandanti di Piazza e dei Corpi Militari,
per la esecuzione del Decreto d'oggi sull'Arruolamento dei Volontarj.*

§ 1. **R**iconosciuto che il Volontario ha l'età non minore di 17 anni, e non maggiore di 40, che è munito di documenti che attestino delle buone qualità morali, lo sottoporrà in sua presenza ad una visita medica, e riconosciuto idoneo al servizio Militare, lo arruolerà, e se è fuori di Firenze, lo dirigerà al Comandante di questa Piazza, munito dei fogli di via, trasmettendogli al tempo stesso, per mezzo del Corriere, il Certificato di accettazione (Arruolamento).

§ 2. La Commissione residente presso il Comando di Piazza di Firenze, è composta del Comandante stesso della Piazza, Presidente,

di un Maggiore	} Membri
di un Capitano	
di un Tenente	
di un Sotto Tenente	

si riunirà ogni qual volta avrà avuto luogo l'Arruolamento di qualche Volontario, sia in Firenze, che presso gli altri Comandanti, esaminerà se gl'individui presentati siano realmente idonei alle armi, sentito il parere di un Medico o Chirurgo Militare.

§ 3. Se la Commissione giudicherà regolare l'Arruolamento, l'individuo sarà tostantemente diretto al Deposito del 1.º Reggimento dei Cacciatori Volontarj.

§ 4. Il Comandante del Deposito farà a sua volta visitare da un Chirurgo del Corpo l'individuo ricevuto, e quando venga confermata l'idoneità sua, farà compilare il certificato di ammissione (incorporazione), e lo invierà al Commissario di Guerra per la di lui vidimazione.

§ 5. Se la Commissione, od il Comandante del Deposito, non riconoscessero l'individuo idoneo, ne referiranno tostantemente al Ministero pei provvedimenti che saranno del caso.

Firenze 26 Giugno 1859.

Il Ministro Reggente
DE CAVERO.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come la Convenzione internazionale concordata a Parigi il 3 febbrajo 1852 dai Delegati degli Stati Europei, sodisfi al bisogno di sottoporre a principii uniformi la Legislazione Sanitaria delle diverse Nazioni, e sia insieme un omaggio reso alla civiltà dei tempi che vuole eguaglianza di provvedimenti in ciò che tocca l'interesse comune dei Popoli;

Considerando che la Francia e gli Stati Sardi hanno ormai applicato e ridotto a Legge le norme nel Congresso Sanitario di Parigi stabilite;

Considerando come in Toscana, sebbene la Convenzione Sanitaria di Parigi e il Regolamento annesso, fossero ratificati con Decreto del 21 Aprile 1853, pur tuttavolta non se ne era prescritta legalmente l'osservanza

Ha decretato e decreta:

Art. 1. La Convenzione internazionale Sanitaria, e l'annesso Regolamento firmati a Parigi il 3 febbrajo 1852 e ratificati con Decreto del 21 Aprile 1853 debbono aver piena ed intiera esecuzione in Toscana.

Art. 2. A datare dal primo di Agosto prossimo venturo resta abolito il Dipartimento di Sanità Marittima in Livorno, e vengono soppresse le attribuzioni degli attuali Consiglieri al Dipartimento anzidetto.

Art. 3. Le competenze e le attribuzioni tutte in materia Sanitaria marittima, sin quì devolute al Dipartimento Sanitario di Livorno; sono riservate al Governo della Toscana, e poste sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno, al quale spetterà di stabilire i periodi di quarantena e revocarli.

Art. 4. Il Ministero dell' Interno esercita la sua autorità nei Porti e nel Littorale della Toscana per mezzo di un Direttore e di Agenti sanitari locali.

È istituita una Direzione del Servizio sanitario marittimo in Livorno, avente giurisdizione sopra tutto il littorale di terra ferma della Toscana e delle Isole che ne dipendono.

Gl' Impiegati dell' Amministrazione Sanitaria sono divisi in Commissarj di Sanità, Sotto Commissarj ed aggiunti.

Art. 5. Sono Agenti di Sanità nei luoghi di ancoraggio del Littorale marittimo i Capitani dei Porti e Spiagge, o gli Amministratori della Marina mercantile, delegati dal Ministero dell' Interno.

Nei luoghi di ancoraggio dove non esistesse Capitano di spiaggia od Amministratore di Marina potrà essere delegato, come Agente di Sanità, l' impiegato delle Dogane.

Del Consiglio Sanitario.

Art. 6. È creato nella Città di Livorno un Consiglio Sanitario Marittimo.

Questo Consiglio sarà composto

- Del Governatore di Livorno Presidente
- Del Gonfaloniere della Città di Livorno
- Del Comandante della Marina e Capitano del Porto
- Del Direttore Sanitario
- Del Presidente della Camera di Commercio
- Del Direttore delle Dogane
- Di due membri del Consiglio Comunale nominati dal Consiglio medesimo
- Di due Capitani marittimi nominati dalla Camera di Commercio
- Del Medico addetto alla Direzione di Sanità marittima
- Di un Medico dell' Ospedale Civile di Livorno nominato dal Consiglio Comunale.

Art. 7. I Membri del Consiglio Comunale e i Capitani marittimi si rinnovano ogni triennio, ma possono anche esser confermati.

Art. 8. Il Consiglio di Sanità marittima si aduna almeno una volta al mese.

Le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

La presenza di sei membri, oltre il Presidente, basta per rendere valide le deliberazioni.

Art. 9. Il Consiglio Sanitario marittimo ha le seguenti attribuzioni:

1. Invigila sul servizio Sanitario marittimo e fa rapporto al Ministero dell'Interno tanto sulle irregolarità che fosse per scuoprire, quanto sui miglioramenti da introdursi nel regime sanitario.

2. Delibera in sedute straordinarie, tenute a richiesta del Presidente o del Direttore Sanitario, sui casi che ad esso venissero dai medesimi sottoposti.

In caso di disparere fra il Direttore Sanitario ed il Consiglio, ne viene immediatamente riferito al Ministero dell'Interno: Tuttavia in caso di urgenza il Direttore potrà, sotto la sua responsabilità, adottare quei provvedimenti provvisorj che crederà opportuni per la Sanità pubblica e per il bene del servizio, ma dovrà subito renderne conto al Ministero stesso.

3. Dà al Ministero dell'Interno i pareri che gli sono chiesti sulle materie attinenti al servizio sanitario marittimo.

Art. 10. Un Commissario di Sanità di prima classe esercita le funzioni di Segretario del Consiglio.

Del Direttore Sanitario.

Art. 11. Il Direttore Sanitario è Capo del servizio.

Sono posti sotto la sua dipendenza tutti gli Agenti ed Impiegati dell'Amministrazione sanitaria, dei Lazzeretti e di altri Stabilimenti quarantenarj.

Art. 12. Le Patenti di sanità ed i permessi di Cabotaggio sono rilasciati dal Direttore.

4
Art. 13. Il numero degli Agenti e degli Impiegati dell'Amministrazione Sanitaria marittima tanto nei Porti e Spiagge, quanto nei Lazzeretti ed altri Stabilimenti Sanitarj, e le paghe e i vantaggi di cui dovranno godere, saranno ulteriormente stabiliti con apposito Decreto.

Art. 14. In conformità degli Articoli 8 della Convenzione, e 110 del Regolamento Internazionale, il Governo farà procedere, almeno ogni biennio, ad una ispezione Sanitaria dei Porti, e specialmente dei Lazzeretti e di altri Stabilimenti Sanitarj, per mezzo d'Ispettori straordinarj, ai quali incomberà l'obbligo di verificare se nell'andamento del Servizio Sanitario, relativamente al personale ed al materiale, siansi introdotti abusi, e di ragguagliarne poi il Governo con analogo Rapporto, nel quale dovrà pure essere espresso il Loro parere sul modo di porre riparo agl'inconvenienti di cui avessero riscontrato la esistenza.

Dei Diritti Sanitarj.

Art. 15. A datare dal 1 Agosto prossimo venturo tutti i Bastimenti, tanto Nazionali quanto esteri, pagano ad ogni approdo in libera pratica nei Porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie.

1. Soldi dieci per ogni tonnellata, le Navi a vela o a vapore che abbiano toccata la Turchia Asiatica od Europea, l'Egitto, la Siria, e le Isole dell'Impero Ottomanno, e quelle provenienti dalle Americhe, e dalle Coste occidentali dell'Africa, eccettuati i Possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai Paesi al di là del Capo di Buona-speranza.

2. Soldi cinque per ogni tonnellata, ogni altra Nave proveniente dall'Estero.

3. Soldi uno per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero, i Piroscafi provenienti da Porti e Littorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al 2.º § di quest'Articolo, salve le riduzioni d'uso per lo spazio occupato dalle macchine.

4. Soldi dodici per ogni tonnellata e per anno, qualunque sia il numero dei Loro viaggi, quei Piroscafi in corso rego-

lare di corrispondenza con Porti esteri, di una navigazione ordinaria minore di dodici ore, i quali volessero contrarre abbuonamento per sei mesi o per un anno.

Le Navi provenienti dall'estero pagano la tassa sanitaria nel primo luogo di approdo dello Stato. Quando dal luogo ove hanno approdato e pagato la tassa, si conducano in altri luoghi del Littorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi.

Art. 16. I Bastimenti nazionali ed esteri giunti in istato di quarantena pagano, oltre la tassa di cui all'Articolo precedente, una tassa fissa di soldi uno per ogni tonnellata e per ogni giorno di stazione.

Art. 17. Le Navi sì a vela che a vapore addette al Littorale dello Stato, sono dispensate dall'obbligo della Patente. Ricevono invece un permesso Sanitario di Cabotaggio, per il quale pagano un diritto fisso di Lire tre ogni anno.

Art. 18. Sono esenti dal pagamento dei diritti Sanitarij:

1. I Bastimenti da guerra.
2. Le Navi in rilascio forzato, anche ammesse a pratica quando non facciano operazioni di commercio nei Porti d'approdo.

3. I Battelli addetti alla pesca.

4. Le Navi addette al Cabotaggio del Littorale dello Stato.

Art. 19. È abolita ogni tassa per alloggio e suppellettili a carico delle persone che scontano la quarantena nei Lazzeretti.

Art. 20. Le visite del Medico, per ciò che riguarda il servizio Sanitario dei Lazzeretti ed altri Stabilimenti sanitari, sono gratuiti.

La cura medica delle persone in quarantena affette da malattie accidentali e comuni durante il tempo della contumacia, sia a bordo che nei Lazzeretti ed altri Stabilimenti sanitari, è intieramente a loro carico.

I poveri sono mantenuti nei Lazzeretti, e curati se infermi, a spese del Governo.

Art. 21. Le mercanzie deposte e disinfettate nei Lazzeretti dello Stato sono soggette alle seguenti tasse:

Gli stracci, cenci, cavi vecchi, avanzi di sostanze animali, corna, per ogni cento libbre soldi uno.

Le quoja di qualunque specie per ogni cento quoja, soldi venticinque.

Le pelli di montone, di capra, di vitellini, per ogni cento pelli, soldi dodici.

Le lane, i lini, le canape, i cotonei per ogni cento libbre soldi cinque.

La seta greggia, le stoffe e i tessuti per ogni cento libbre, soldi trenta.

Art. 22. A datare dall'attivazione della presente Legge sono abolite quelle tasse e diritti di qualunque natura sin qui percetti a titolo di tasse sanitarie.

Disposizioni finali.

Art. 23. Alla esecuzione di questa Legge sarà provveduto in quanto occorra con separato Regolamento da approvarsi dal Governo.

Art. 24. Sono abrogate in ciò che siano contrarie alla Legge medesima, le disposizioni, ordini e regolamenti finqui nella soggetta materia vigenti.

Art. 25. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione delle presenti Disposizioni.

Dato li trenta Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell'Interno
BETTINO RICASOLI.



Visto: Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



FIRENZE, NELLA STAMPERIA GOVERNATIVA



NOTIFICAZIONE

Ll Commissario dell' Arcispedale di S. Maria Nuova, Bonifazio, e Stabilimenti riuniti di questa Città, dovendo in obbedienza agli Ordini Superiori, procedere per via di concorrenza alla rinnovazione delle Forniture annuali per la somministrazione degli appresso notati Generi di Dispensa, Farmacia, Medicheria e Guardaroba per uso dei Pii Stabilimenti, invita chiunque voglia attendere all'Impresa, sia d'alcuno, sia di più Articoli, a presentare le relative Offerte sigillate, e firmate nelle mani dell'infrascritto Segretario dentro il dì 15 Luglio corrente fino alle ore tre pomeridiane, termine perentorio, per quindi divenire nella mattina susseguente alla loro apertura, ed all'aggiudicazione delle Forniture ai migliori e minori Oblatori, salva la Superiore sanzione, fino all'intervento della quale l'aggiudicazione stessa non diverrà definitiva.

Rende noto inoltre, che i Quaderni d'Oneri concernenti le condizioni delle varie imprese, già rivestiti della Superiore approvazione, saranno ostensibili a tutti i Concorrenti nella Segreteria del Dipartimento dalle ore nove di mattina alle ore tre pomeridiane di ciascun giorno non festivo.

*Articoli pei quali si rinnoverà
l' Annuale Fornitura.*

D I S P E N S A

Uova

Riso

Polli

Cacio, Burro, Agresto e Salumi

Fagioli, ed altre Civaje

Aceto

Pesce

Erbaggi e Frutte

Patate

Limoni

Stoviglie, e Vasellami

Granate, e Granatini

Segatura

F A R M A C I A

Mignatte

Vetrami (*triennale*)

M E D I C H E R I A

Fasciature ed Allacciature

G U A R D A R O B A

Feltri (*triennale*)

Dall'Arcispedale di S. Maria Nuova,
Bonifazio e Stabilimenti riuniti
li 30 Giugno 1859.

Il Segretario del Dipartimento
Avv. GIO. BATTISTA GIGLIONI.

Illustrissimo Signore

Le molteplici domande che pervengono giornalmente al Ministero, onde ottenere il congedo di Volontari arruolatisi lasciando in abbandono e nella miseria o le loro mogli, od i figli, od i vecchi genitori, inducono il Ministero stesso a prescrivere in addizione alla Lettera Circolare del 26 Giugno decorso N. 7 che la Commissione di arruolamento prima di assentire la iscrizione di un volontario, debba conoscere, per mezzo di una fede rilasciata dal Parroco, qual sia la posizione domestica dell'inscrivendo, e quindi esigere dal medesimo:

- a) Se ammogliato — un atto di consenso della moglie.
- b) Se vedovo con figli — un Certificato del Gonfaloniere comprovante che abbia provveduto alla custodia o mantenimento di essi.
- c) Se figlio unico — un atto di assenso del padre, e in mancanza di questo, della madre.

Potranno essere dispensati, in via eccezionale, dalla esibizione de' preaccennati documenti quei giovani che fossero conosciuti personalmente dal Comandante della Piazza, e quando questi ne avesse così particolareggiata conoscenza da poter loro rilasciare un Certificato che tenesse luogo a tutti gli effetti de' documenti succitati.

Dal Ministero della Guerra, il primo Luglio 1859.

Sig. Comandante

Il Ministro Reggente
P. DE-CAVERO.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il sistema fin qui praticato dal Ministero degli Affari Ecclesiastici, nel risolvere le domande di autorizzazione a restrizioni o radiazioni e surroghe delle iscrizioni di ipoteche generali o certe o eventuali, iscritte da Cause Pie e da Corpi Morali dal Ministero stesso dipendenti, induce inutile complicità di lavoro e conseguente perdita di tempo, senza aggiungere in sostanza maggiori guarentigie quanto alla cautela, la quale in ultima analisi è sempre rinviata all'esame ed all'approvazione della competente Pretura Locale;

Considerando dall'altra parte che dette domande sono di pura forma, per esser sempre ristrette nei termini di un diritto che la Legge astrattamente accorda, nè possono essere respinte, se non quando recano pregiudizio all'interesse del creditore; e questo pregiudizio appunto non può essere riconosciuto da quel Ministero, ma deve esserlo soltanto dai Tribunali;

Considerando pertanto che miglior provvedimento sia quello di rinviare per via di precetto legislativo le sopraenunciate dimande alla giurisdizione volontaria dei Pretori locali per conoscere se vi sia o no il pregiudizio del creditore e per decretare in conseguenza; esonerando il Ministero degli Affari Ecclesiastici di eccitare quella giurisdizione volta per volta che tali domande fossero prodotte;

Decreta

Art. 1. Le competenti Preture Locali d'ora in avanti esercitando la volontaria giurisdizione che loro è attribuita dalla Legge, conosceranno di tutte le domande per radiazione, restrizione e

surroga d' iscrizioni ipotecarie nell' interesse della Causa Pia e dei Corpi Morali dipendenti dal Ministero degli Affari Ecclesiastici, senza bisogno di eccitamento alcuno per parte del Ministero stesso, e risolveranno dette domande emettendo le dichiarazioni di ragione nella forma propria degli Atti di giurisdizione volontaria.

Art. 2. I Conservatori delle Ipoteche saranno tenuti ad eseguire le relative risoluzioni dei Pretori.

Art. 3. I Ministri degli Affari Ecclesiastici, di Giustizia e Grazia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li due Luglio milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell' Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.



Visto: Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo sempre più premunire l'ordine pubblico dalle perturbazioni che nascono dalla facilità di spargere notizie o false o esagerate per accendere le passioni degli incauti e de' tristi.

In aumento delle Leggi e disposizioni veglianti in proposito, e segnatamente degli Articoli 24 e 25 del Regolamento di Polizia punitiva, dei quali è richiamata la più esatta osservanza

Decreta:

Art. 1. Chiunque spargerà notizie politiche o d'altro genere false o alterate le quali cagionino un disturbo nella pubblica quiete, sarà punito in via sommaria dai Delegati di Governo con la Carcere da uno a tre giorni.

Art. 2. Se questa trasgressione sarà commessa in un luogo ove si trovino riunite più persone, od abbia dato occasione ad un concorso di gente si punirà con la carcere da tre a otto giorni.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Luglio milleottocentocinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell'Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la dignità di un popolo libero e civile richiede che per solenne decreto dello Stato siano ordinate le pubbliche feste ed esultanze anco per la fausta occasione di avvenimenti politici.

Decreta

Art. 1. Spetta al Governo per organo del Ministro dell' Interno
(a) il determinare il tempo e il modo di celebrare le feste pe' grandi avvenimenti politici;

(b) l' autorizzare le riunioni pubbliche, il suono d' istru-
menti musicali nei luoghi pubblici, e il suono delle campane
per festeggiare siffatti avvenimenti.

Art. 2. Quando alcuna delle predette feste si dovesse cele-
brare in luogo sacro, il Ministro dell' Interno parteciperà la sua
Ordinanza al Ministro degli Affari Ecclesiastici perchè ne curi
l' esecuzione.

Art. 3. Chiunque senza l' Ordinanza del Ministro dell' Interno
farà o ordinerà feste sacre o profane, riunioni di pubblica esul-
tanza, e il suono di campane o di strumenti musicali in pubblici

luoghi, sarà punito con la carcere da uno a tre giorni dai Delegati di Governo in via sommaria, senza pregiudizio dell'azione penale pe' reati che potessero esser congiunti a queste trasgressioni.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Visto - *Il Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

L. S.

Visto : Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Illustrissima Signore

Nessuno ignora che il primo nostro dovere è concorrere alla Guerra, perchè in questa soltanto possiamo conquistare l'Indipendenza. I Toscani non furono degli ultimi a raggiungere la Bandiera Nazionale, e molti Toscani si trovano nell'Esercito Italiano del Re Vittorio Emanuele, e molti più sono incorporati nel 5.^o Corpo del valoroso Esercito Francese. Ma la Toscana non ha dato alla Guerra quel tributo che può e deve dare. La fama delle nostre vittorie invita e sgrida ancora quei giovani che rimangono nell'ozio mentre i loro fratelli si perigliano nelle fatiche del Campo. Bisogna rafforzare quell'invito e quel rimprovero in nome della Patria e del suo maggior bene.

Questo è l'oggetto per cui io mi rivolgo a VS. Illustrissima e le commetto di adoperare ogni mezzo per eccitare sempre più gli animi onde i Volontarj d'ogni parte della Toscana convengano sotto la Nazionale Bandiera. Ella si concerti tosto con tutte le Autorità del suo Compartimento, le quali sotto la sua direzione non lascino mezzo intentato per eccitare la gioventù toscana a prendere le armi. Ella mostri a tutti il dovere di cooperare alla liberazione della Patria; additi l'esempio dei Romagnoli che vedemmo correre a migliaia a scriversi nei reggimenti arrolati sotto i nostri occhi, persuada della necessità che ha l'esercito di nuovi rinforzi; infiammi la gioventù di quel sacro entusiasmo, senza del quale un Popolo non può mai esser degno della indipendenza.

La cosa è grave ed urgente. Io ne fo dopo la conservazione dell'ordine la prima cura, anzi Ordine e Guerra sono cure capitali dell'ufficio a VS. Illustrissima affidato. Si accinga immediatamente all'opera, e mi informi continuamente di ciò che Ella fa in questo proposito, e dei risultati che ottiene.

In attenzione di questi ragguagli ho il vantaggio di segnarmi con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 4 Luglio 1859.

Devotissimo Servitore
B. RICASOLI.

CIRCOLARE ai Comandanti di Piazza, e dei Corpi Militari.

Considerando che l'idoneità morale de' Volontarj che si presentano per l'arruolamento non può venire constatata che per via di documenti;

Considerando che i Volontarj provenienti da altre provincie d'Italia pressochè sempre ne sono sprovvisti, e nella impossibilità di provvederseli;

Che se perciò solo venissero repulsi, o si obbligherebbero a ritornare d'onde forse sono compromessi per fatti politici, od a ramingare per la Toscana, con pericolo della pubblica sicurezza e tranquillità, il che induce questo Ministero, a modificazione delle precedenti Istruzioni de' 26 Giugno e 1.^o Luglio N.^{ri} 7 e 10 a questo proposito emanate, a prescrivere:

Che ove ai Comandanti di Piazza si presentassero Volontarj per arruolarsi appartenenti ad altre provincie d'Italia senza carte, sieno da loro accettati semprechè idonei fisicamente alle armi, e non vi sia indizio fondato che siano malfattori, i quali giunti in Firenze saranno raccolti ad un deposito ed ivi tenuti in attesa d'informazioni sul conto loro.

Firenze li 4 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE-CAVERO.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduto il Decreto del 15 Giugno ultimo decorso, onde fu soppresso il Generale Comando Supremo delle Truppe, e l'attribuzioni che gli erano proprie furono concentrate tutte nel Ministero della Guerra;

Veduto l'Art. 52 della Legge Organica del 13 febbrajo 1853 sull'Arruolamento annuale, che conferiva di diritto al Generale Comandante Supremo delle Truppe la presidenza del Consiglio Superiore di Reclutamento,

Decreta:

Alla Presidenza del Consiglio Superiore di Reclutamento sarà dal Ministero della Guerra nominato un Ufficiale Generale, ed in difetto un Colonnello, od un Tenente Colonnello.

I Ministri della Guerra e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li cinque Luglio milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della Guerra
P. DE CAVERO.

Il Ministro dell'Interno
BETTINO RICASOLI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA**DECRETA**

Articolo Unico. **V**iene dichiarato che il Decreto degli 11 Giugno decorso relativo alla espropriazione dei Cavalli ed alla requisizione di Carri, Foraggi ed altro durante la Guerra è applicabile alla Gendarmeria come a qualunque altro Corpo dell' Esercito Toscano.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li sei Luglio milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell' Interno
BETTINO RICASOLI.

NOTIFICAZIONE

Il Prefetto della Città e Compartimento di Firenze
 Vista la deliberazione con cui la Magistratura Civica stabilisce
 l'attivazione d'una Latrina per uso del Pubblico e determina il
 perimetro nel quale resta inibito lo scarico del ventre.

E valendosi delle facoltà conferitegli dal Superior Governo fa
 note al Pubblico le seguenti disposizioni:

Art. 1. È aperta ad uso del Pubblico una Latrina nella Via
 Nuova sulla direzione del già Vicolo della Gora corrispondente in
 Borgo Ognissanti.

Art. 2. In conseguenza di questo provvedimento resta d' ora
 innanzi espressamente vietato lo scarico del ventre in tutto il peri-
 metro che dalla montata destra del Ponte alla Carraja si estende
 a Via dei Fossi — Piazza Nuova di S. Maria Novella — Via
 lungo le Mura urbane dalle Porte nuove proseguendo alla Porta al
 Prato fino alla nuova Via Lungo l'Arno — Ponte alla Carraja —
 Vie, Vicoli, e Chiassi che nel perimetro stesso si trovano compresi.

Art. 3. Non è fatta innuovazione quanto alla facoltà di
 urinare entro li orinatoj che sono collocati in alcuna delle Strade,
 Vicoli, e Chiassi come sopra indicati.

Art. 4. I Trasgressori incorreranno nelle multe che deter-
 mina la Notificazione de' 16 Agosto 1854 stabilite quanto alle orine
 in lire una, ed in lire due quanto alli scarichi del ventre, da
 scontarsi per gl' insolventi nel primo caso con sei ore di Carcere,
 e nel secondo con dodici ore di equal detenzione.

Dalla Prefettura di Firenze

Li 6 Luglio 1859.

IL PREFETTO
 A. BOSSINI.



FIRENZE, NELLA STAMPERIA GOVERNATIVA



IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nelle circostanze eccezionali in cui versa l'Italia conviene ritenere le forze vive militari ad alimentare l'armata combattente, e che non è perciò conveniente di moltiplicare i distaccamenti;

Considerando per altra parte esservi dei forti, delle coste marittime e dei luoghi ove sono Istituti penitenziarij che non si possono sguarnire affatto di forza armata,

Decreta:

Art. 1. In tutti quei luoghi ove i Cacciatori Volontarij di Costa e Frontiera non vennero peranco sciolti ne sarà sospeso il licenziamento sino a nuova disposizione.

Art. 2. Da questo giorno cesserà quindi per essi di aver forza di Legge il Decreto de' 2 Giugno scorso che ordinava lo scioglimento preaccennato.

Art. 3. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze li sei Luglio milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell'Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE-CAVERO.

Illustrissima Signore

Il Ministero dell'Interno con sua Circolare del giorno scorso indirizzata ai Prefetti e pubblicata nel *Monitore* N. 165 ha con grande verità rilevato come il primo e più sacro nostro dovere in questo momento sia quello di concorrere potentemente alla Guerra che si combatte per la Indipendenza della Patria. E mentre fa plauso alla generosità di coloro che corsero non ultimi sotto il Nazionale Vessillo, osserva però che la Toscana non ha dato ancora quel Tributo di Uomini che il decoro del Paese, e i bisogni dell'Armata reclamano. E vuole quindi sia fatto nuovo eccitamento onde i Volontarj d'ogni parte accorran a rinforzare le nostre Schiere.

Per corrispondere all'invito che mi è fatto di porre in opera i mezzi che sono in poter mio onde sia raggiunto questo intento, io mi dirigo colla presente ai Gonfalonieri di questo Compartimento richiedendo ad essi e al loro Patriottismo quella coadiuvazione che in cosa di tanto momento ho la sicurezza di ottenere.

Tengo per fermo che dessi sapranno comprendere il bisogno supremo in cui è la Toscana di comparire con onore alla pari delle altre Provincie Italiane nella grande ed ultima lotta che si combatte contro l'implacabile nemico nostro; e quale vergogna ne verrebbe al Paese ove non desse quel Contingente di Forze di che la Patria abbisogna.

Io non intendo di additar loro i modi da adoperare onde eccitare la gioventù ad accorrere sotto la Bandiera Nazionale, e per facilitarne l'arruolamento. La saviezza e il Patriottismo d'ognuno giudicherà quali sieno i più acconci ed opportuni.

Valendosi dell'ufficio dei Parrochi ove si creda poterli spendere, non che di ogni altra persona che possa esercitare una influenza, io credo non sarà loro difficile di risvegliare nei Giovani atti alle armi il sentimento dell'onore, e la brama di emulare que' molti che già s'illustrarono ne' Campi delle battaglie, e che il Mondo ammira ed applaude. E dove si creda conveniente creare a quest'oggetto delle speciali Commissioni, io fin d'ora ne dò ad essi ampia facoltà.

Mi giova sperare che i Toscani risponderanno a questo appello che loro è fatto in nome della Patria, e che non farà mestieri ricorrere a verun mezzo di coazione. Ma se per avventura questa fiducia non fosse corrisposta, e il concorso dei volontarj mancasse, faccia Ella sapere che il Superior Governo si troverebbe necessitato a dovere ordinare una nuova Coscrizione, poichè l'onore del Paese non ammette esitazioni e dubbieze in chi ha l'obbligo di tutelarlo.

Nella certezza che la S. V. Illustrissima sarà per corrispondere con tutto lo zelo alla mia aspettativa, mentre la prego ad accusarmi ricevimento della presente, ed a tenermi informato de' risultati delle sue premure, ho il pregio di ripetermi con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Dalla Prefettura di Firenze
Li 6 Luglio 1859.

Sig. Gonfaloniere della Comunità
di

Devotissimo Servitore
A. BOSSINI.

**NELL' ADUNANZA INAUGURALE DELLA CONSULTA
DEL GOVERNO DELLA TOSCANA**

tenuta nel 6 Luglio 1859 in Palazzo Vecchio

NELLA SALA CHE GIÀ SERVIVA AL GONFALONIERE DELLA REPUBBLICA FIORENTINA

FURONO LETTI

**DA S. E. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI**

IN NOME DEL MINISTERO

I SEGUENTI DISCORSI

Signori

Il Decreto delli 11 maggio che istituì la Consulta prescrive che vi si renda conto dell'andamento dell'amministrazione pubblica, e ci assicura da voi la sapienza dei consigli ogni volta che l'importanza delle materie richieda una più matura discussione. Noi veniamo a compire l'una e l'altra di queste parti. Il Ministero vi renderà conto delle cose più importanti relative all'amministrazione dello Stato. Nel formarvene il concetto terrete conto delle gravissime difficoltà dei tempi, e vi rallegrerete che questo popolo Toscano mantenendo illesa l'autorità delle Leggi e la quiete pubblica le abbia rese più agevoli a superare.

Fra gli atti del Governo passato uno dei più disastrosi fu quello che distrusse ogni vestigio di libertà comunale, onde il paese difetta di ogni rappresentanza che valga a tutelare i suoi interessi. Il Governo crede necessario restituire ai cittadini il diritto di eleggere i rappresentanti del Municipio prescrivendo le condizioni, e ordinando le forme per cui fosse agevolato l'esercizio di questo diritto.

Il codice penale promulgato dal Governo Granducale restaurato traviò dalle massime liberali che in questa parte di Legislazione onorano da gran tempo la Toscana. Il Governo Provvisorio avvisò saggiamente che fosse debito di umanità rimettere la legislazione del paese sulla via migliore che avea da gran parte seguita, e rivendicando la gloria di non vedere la Toscana funestata dai patiboli prescrisse la revisione del Codice penale. Questa revisione è compiuta nella parte più urgente.

Le condizioni di questi tempi in cui l'esercito rivendica l'indipendenza nazionale, richiedono che coloro i quali hanno maggiore interesse a mantenere l'ordine adoperino alla sicurezza interna, e niun popolo più che il Toscano è degno della fiducia per cui la difesa dell'ordine è commessa all'opera dei cittadini. Noi aspetteremo il vostro parere sugli schemi di legge destinati a regolare queste parti di pubblico servizio.

Signori, sono lieto che l'ufficio di cui il Re Vittorio Emanuele mi onorò, mi dia occasione di trovarmi fra voi che adoperaste ogni ora a promuovere in Italia, promovendola in Toscana, la causa liberale. Le speranze d'Italia sono più prossime al loro compimento che non siano state mai, mercè alla lealtà ed al valore del Re Vittorio Emanuele; mercè all'eroico contegno di quel mirabile Esercito Piemontese che, per avere già propugnato una volta l'indipendenza Italiana, per averne tenuto alto il vessillo nei giorni della sventura, per avere accolto nelle sue file la più eletta gioventù di tutta la Penisola, è salutato come esercito dell'Italia; mercè al potente aiuto dell'Imperatore Napoleone III e del valorosissimo Esercito Francese.

Le sorti della Toscana inseparabili da quelle della grande Patria Italiana stanno maturandosi in quel famoso quadrato di fortezze dove si raccoglie la forza principale dei nostri nemici, ma che è ora assalito con uno sforzo non ancora visto d'uomini e di apparecchi guerreschi. Colà arriverà fra breve l'Esercito Toscano, nelle cui mani sta l'onore di questa parte d'Italia. Accompagnamolo coi nostri voti e coi nostri conforti. Sarà prima cura del Governo che venga rifornito di quei sussidi e di quei rinforzi, per cui si possa dire che la cooperazione della Toscana all'impresa d'Indipendenza non fu sproporzionata nè alla grandezza dello scopo, nè alla generosità d'animo che portò ad accorrere volontari sui campi di battaglia migliaia di vostri concittadini. Adoperi ciascuno di noi, adoperi Toscana tutta per conseguire il glorioso intento. Grande sforzo di disciplina si richiede perchè l'impresa non sia turbata da desiderj intemperanti o prematuri, grande sforzo è necessario per superare definitivamente un nemico vinto già in tutti gl'incontri, ma pure ancora potente e pericoloso. Procediamo risoluti nella via della abnegazione e dei sacrifici. Saremo lieti a suo tempo di avere cooperato all'Indipendenza, all'unione, alla libertà d'Italia.

Signor Presidente, e Signori della Consulta

La parte amministrativa della Toscana sotto il cessato Governo non era meno imperfetta della politica: questa era guastata dalle massime austro-gesuitiche, quella era disordinata da erronee pratiche e dalla mancanza di un metodo razionale. Ma se a un tratto fu spezzato il giogo austriaco, non a un tratto si può correggere la sua mala amministrazione. Il giogo fu rotto per sempre, quando la Dinastia Austriaca con volontario abbandono dimise il supremo potere di fatto, che essa riteneva da che perde quello di diritto coll'abolizione dello Statuto. Ma, lei partita, restavano tutti gli ordigni della macchina governativa o vecchi, o guasti, o imperfetti. Finchè l'Italia non sia ricostituita, il Governo provvisorio in 13 giorni, ed il nuovo Ministero in 54 potevano, dovevano soltanto soddisfare a due necessità imperiose, l'ordine pubblico e la guerra. L'avvenimento del 27 Aprile non fu violenza fisica, fu combattimento civile: l'occhio non vide alcuna strage, ma la mente discoprì un gran vuoto, la mancanza assoluta d'ogni strumento governativo. La insipienza congiunta con l'avversione a tutto quanto era nazionale aveva ridotto il granducato austriaco ad uno scheletro. Appena toccato dalla mano nazionale andò in polvere. Ma sebbene sia fausto per un popolo che senza eccidj si dilegui un mal governo, non è senza pericolo il ritrovarsi privo d'ogni buono istituto pubblico, quando appunto gli animi incoraggiati dalla felice occasione vorrebbero in un giorno riguadagnare lo spazio perduto con l'indietreggiare di molti anni.

A questa necessità di evitare il disordine interno per conservarsi interi al supremo assetto d'Italia, si aggiungeva l'altra necessità di provvedere il tributo alla guerra della indipendenza, rilegando la disciplina delle poche milizie scomposta dai moti civili, riunendo nuovi soldati, e provvedendo tutto quel che mancava per armarli e abilitarli a tener la campagna.

L'ordine fu, ed è conservato con mano ferma. Fra tante passioni e tanti intrighi con la forza del gran concetto nazionale e della sicura coscienza di conseguirlo, furono rotte le trame de' perturbatori, dileguate le ombre de' timidi, attirati i prudenti e animosi che sanno la forza vera non stare nelle guardie pretoriane, ma nel concorso e nella costanza di tutti a volere il bene, a farlo, a mantenerlo. Molti son gli atti pubblici del Governo su ciò, gli atti non pubblicati son maggiori di numero e d'importanza, perchè il Ministro dell'Interno è instancabile nel far penetrare in tutti gli ordini dello Stato l'alto concetto della sorte offerta alla Italia di farsi grande e potente: il quale concetto estingue le idee meschine, eccita i virili propositi, e alla frivolezza delle ciance sostituisce la gravità dell'azione. Intanto per secondare l'opera conservatrice, si forma una nuova e vera gendarmeria: è proposto il decreto per una guardia di sicurezza affidata a que' cittadini che hanno più bisogno di conservarla; è proposto il decreto perchè il voto intelligente e non la cieca sorte costituisca le rappresentanze municipali. Vennero già pubblicati decreti perchè le false notizie non destino vane apprensioni, e perchè le insidie dei perturbatori non si ascondano ancora nelle pubbliche esultanze.

Alla ricreazione dell'ordine morale ha cooperato sollecitamente il Ministro della giustizia col provvedere alla dignità della Magistratura, col preparare i Decreti per misurare le pene con la qualità de' delitti, per guarentire la fede pubblica nelle istituzioni del credito, e ne' giudizi di fallimento.

Il Ministro degli affari ecclesiastici aveva in questo proposito un'opera più vasta, sebbene meno assai appariscente. Il regno della coscienza è il più importante. Non dirò le preparazioni necessarie ad assicurarne la libertà, e insieme la libertà de' culti in modo sempre conservativo dell'ordine. Fare lo Stato laico senza che cessi di essere religioso, anzi diventando veramente religioso facendosi tollerante, non è opera da compiersi in un mese. Ma sarà compita con tutta la fermezza che si richiede nella cosa più importante all'uomo, perchè si estende oltre questa terra. Né il Ministro si è ristretto a preparare sì grande opera: egli non ha tralasciato e non tralascierà veruna occasione di operare praticamente ed estesamente. Ha preveduto i mali che possono venire dalla turbazione delle coscienze per abuso del ministero ecclesiastico, ora specialmente che gli atti del Governo temporale del Papa danno ampia materia al giudizio della pubblica opinione. Per prevenire il tentativo ancora di questo turbamento, il Governo ha invocato il senno dell'Episcopato toscano, mentre provvedeva da se stesso alla pronta e ferma repressione di ogni reato, senza fare alcuna distinzione fra gli ecclesiastici e i laici.

Il Ministro della Pubblica Istruzione volle rianimare gl'ingegni perseguitati o avviliti dalla Dinastia decaduta, la quale temeva più d'ogni altra potenza quella della mente. Forte nel principio che più che con i premj gl'ingegni si rialzano con vendicar le ingiurie loro fatte, aprì questa strada con esempi rassicuranti. E indefessamente si occupò nel riordinare il pubblico insegnamento, come istituzione necessaria alla grandezza morale della nazione.

Così ciascun Ministero esercitando il proprio ufficio con uniformità di concetto governativo, mentre sodisfaceva (per quanto era in lui e permetteva la brevità del tempo procelloso) ai vari bisogni del Paese, cooperava al comune intento di comporre quell'ordine degli animi e delle menti, senza del quale la quiete materiale o è breve sonno o lunga morte.

L'altra necessità predominante, e non meno grave, era quella della guerra. Questa scoppiava quando si compieva l'atto del 27 Aprile. Allora la Toscana aveva la cattiva istituzione del general comando che riuniva l'ufficio del Ministero della guerra, e quello del capo della milizia. Allora la Toscana aveva settemila soldati (non contando i Cacciatori di Costa e di Frontiera), i quali avrebbero potuto entrare in campagna; ma i Bersaglieri mancavano di carabine, non v'erano cariaggi, nè la provianda, nè quant'altro occorre ad un esercito per uscire dalle parate e andare a combattere. In meno di due mesi da poca e mal accozzata milizia fu composto un esercito non grande, ma un esercito che ascese a 12,000 uomini di ogni arme, senza contare i depositi. Così fu cresciuto l'esercito di dieci battaglioni di fanteria: di tre squadroni

di cavalleria, di due compagnie di zappatori del genio; di due batterie di artiglieria; di un corpo di provianda con sufficiente numero di uomini e di cavalli; e ordinati infine i depositi, e ordinata la creazione di nuovi corpi, i quali potranno ristorare l'esercito ed aumentarlo.

E non si ristette solo la cura del nuovo Ministero della Guerra ad aumentare la milizia, ma la corredeva di tutti quei fornimenti, che sono necessari in campagna: così creava il servizio dei viveri, dei trasporti, delle poste, e quello sanitario e religioso. Finalmente per provvedere ai bisogni futuri dell'esercito, da un lato si apparecchiava grande quantità di oggetti di vestiario, di armi di più qualità, una batteria da posizione e due nuove scialupe cannoniere; e dall'altro lato s'istituiva una nuova Scuola nel Collegio Militare per formarvi entro lo spazio di sei mesi buoni sotto-ufficiali: s'invitavano con un premio a tornar alle bandiere sotto-ufficiali e soldati, che le avevano abbandonate per capitolazione compiuta; e si faceva un nuovo appello al patriottismo della gioventù, perchè corresse volontaria sotto le armi, e si fornisse per cotal modo incremento all'esercito.

Il Re Protettore univa intanto le nostre milizie al 5.^o Corpo del valoroso esercito francese: e una colonna dei nostri è già discesa nei campi lombardi: dove la prima prova del redivivo valore militare dei Toscani gli accenderà maggiormente a combattere in modo da gareggiare di valore co' Francesi e da compiere il gran destino d'Italia.

Tutto questo apparecchio di provvedimenti civili e militari non potrebbe reggere se non fosse sostenuto dalla finanza. Il suo presente stato è in condizioni particolari, e richiede un'esposizione compiuta, che il Ministro da cui è retta si propone presentare da se stesso alla Consulta. Noi qui ne faremo un breve cenno.

Prospero pare lo stato della Finanza, perchè il debito pubblico è piccolissimo in paragone delle forze economiche del Paese e confrontato con quello degli altri: pare anche moderato il Bilancio presuntivo, edito dal cessato governo. Ma il giudizio che si fa guardando la superficie delle cose non regge addentrandovisi. Occorrono nuovi fondi, perchè la guerra e un miglior reggimento esigono maggiore spesa. Diminuire dunque non si può l'uscita, si può togliere molti abusi, ma le necessità delle giuste spese durano, e altre sopraggiungeranno. Crescer l'entrata non si può senza una riforma generale di tutte le imposte. Questa non è opera da imprendersi ora che la guerra assorbe tutte le cure del presente, e non fa conoscere distintamente il nostro avvenire. Convien dunque fare oggi il bene possibile e riservare il meglio al poi. Ecco le massime regolatrici: modificare la macchina finanziaria e non rifarla: non gravare il Paese di nuove imposte se non nell'estrema necessità: ottenere dal credito quel che manca al Bilancio: esser larghissimi alla guerra e parchi in tutto il resto.

Il Bilancio del cessato governo era illusorio dando un avanzo di L. 85,100. Rifatto il Bilancio del solo semestre dal Luglio al Dicembre di quest'anno, dà un disavanzo di circa dieci milioni.

Questo disavanzo non proviene, come alcuno potrebbe credere, soltanto dai lavori di pubblica utilità, i quali non son compresi nel Bilancio dato alle stampe, ma in parte massima deriva da un debito fluttuante formato nel peggior modo, cioè da Cambiali a varie scadenze, le quali al 31 Dicembre 1858 ascendevano a L. 6,761,980. Oltre a ciò la Finanza ha un debito ingente con la Cassa de' Risparmj. Di questi debiti si poteva in altri tempi differire il pagamento: ora bisogna effettuarlo subito.

Nel Bilancio vecchio le spese della milizia non erano comprese che per l'assegnamento ordinario. Il Bilancio nuovo, facendo il calcolo del più ristretto assegnamento straordinario, presagisce un maggior disavanzo.

Per far fronte a questi impegni non si può ricorrere che al credito. La difficoltà di un prestito che potesse fornire i fondi a tutto il 1860 non nasce tanto dalle angustie finanziarie dell'Europa quanto dalla ristrettezza del tempo. Bisognava cominciare da guadagnare tempo per provvedere danaro. Nè guadagnar tempo si poteva che con parziali provvedimenti, i quali saranno partitamente esposti dal Rapporto speciale del Ministro delle Finanze. Il più grande e il più felice fu trovato quello delle Cedole Comunali. Bisognava creare un titolo superiore ad ogni eccezione, spendibile in Toscana, e spendibile immediatamente. Il frutto doveva regolarsi non su' prestiti a lunga scadenza, o non rimborsabili; bensì su quelli a scadenza breve, ed avuto riguardo alle condizioni dell'attual mercato. Le Cedole Comunali, quali furon divise, erano il titolo migliore, poste le presenti condizioni. Il rimanente sarà fornito dal nuovo prestito, e se la Provvidenza prosegue ad aiutare l'Italia, abbiamo ragione di sperare che riusciremo. Allora tutte le difficoltà saran vinte: e, ristabilita la pace e costituita la nazione libera, non vi sarà un debito impossibile a sopportare e ad essere estinto in tempo non lungo.

Per questi brevi cenni il Ministero si confida aver dimostrato che non gli mancò l'animo per sostenere il grave incarico, finchè la Consulta non venisse a crescergli le forze con l'appoggio della sua saggezza e del suo affetto alla causa nazionale.

RICASOLI
RIDOLFI
POGGI
BUSACCA
SALVAGNOLI
DE CAVERO.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 9 Aprile 1858 onde fu stabilito il Quadro Normale della Marineria Militare;

Considerando che tale Quadro venne fissato in tempi assai diversi dai presenti, e che lo stato attuale di Guerra esige un più ampio sviluppo nello Stato Maggiore della Marina, onde più convenientemente equipaggiare non solo i nostri Legni, ma ancora quelli che ne vennero graziosamente ceduti in uso dal Governo Sardo,

Decreta:

Fino a che la Marina Militare Toscana non riceva altro aumento, al Quadro dello Stato Maggiore di essa, stabilito col Decreto del 9 Aprile 1858, viene intanto sostituito quello di

Capitani di Fregata	1
Capitani di Corvetta.	5
Luogotenenti di Vascello di 1. ^a Classe.	4
Luogotenenti di Vascello di 2. ^a Classe.	5
Sottotenenti di Vascello	9
Aspiranti di 1. ^a Classe	10
Ufficiali di Maggiorità	4
Medici Chirurghi di 1. ^a Classe	1
Medici Chirurghi di 2. ^a Classe	4

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li nove Luglio milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che è dovere dell'Autorità Governativa di correggere la viziosa mendicizia

Decreta:

È richiamato in vigore il Regolamento sulla mendicizia pubblicato con la Notificazione del dì 18 Dicembre 1845 salve le modificazioni che appresso:

a) Le competenze delle quali erano investiti i già Commissarj di Quartiere in Firenze in ordine all'Art. V. del detto Regolamento, vengono per li effetti contemplati nell'Articolo stesso, attribuite alle rispettive Delegazioni di Governo.

b) Alla Truppa dei Veterani di che nel successivo Art. VI del Regolamento medesimo, è sostituita, per la osservanza ed esecuzione di esso, la Gendarmeria, la quale per ciò che riguarda il servizio speciale delle Cascine dell'Isola verrà coadiuvata costantemente dalle Guardie delle Cascine predette.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
BETTINO RICASOLI.



Visto: Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

CIRCOLARE ai Comandanti di Piazza, e dei Corpi Militari.

È stato determinato tra questo Ministero e quello dell' Interno che a facilitare l' accettazione al servizio Militare presso i Comandanti di Piazza intervenga il Prefetto o Sotto Prefetto, o suo delegato residente nel luogo ove tali accettazioni avvengano.

Ed a maggiormente facilitare tali accettazioni si avverte che quando gli individui sono dotati di particolare robustezza potranno essere accettati non ostante eccedano di qualche anno la fissata età di anni 40, e che rispetto alle condizioni morali si ricuseranno coloro soltanto che fossero noti per cattivi ed incorreggibili soggetti e segnatamente se avessero subito condanne infamanti.

Per tutti gli altri si sarà alquanto più andanti in considerazione delle circostanze straordinarie in cui versiamo, e nelle quali anzi tutto importa di avere uomini, onde alimentare l' esercito combattente.

Di V. S. Ill.^{ma}

Li 10 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE-CAVERO.

NOTIFICAZIONE

Il Prefetto della Città e Compartimento di Firenze, inerendo ad una Risoluzione del Ministero dell'Interno in data de' 7 andante, la quale approva l'attivazione d'un pubblico Bagno provvisorio, mediante l'uso delle cautele richieste dalla sicurezza e dalla decenza, rende note le seguenti disposizioni

1.º Dal dì 13 del corrente mese fino a che la stagione lo consenta, vien destinato ad uso di Bagno provvisorio per gli Uomini, che ne potranno profittare dal levar del Sole alle ore 9 di sera, lo spazio del Fiume Arno, che dalla Pescaja di S. Niccolò si estende verso le Mulina di detto nome, delimitato però come all'Articolo 3.

2.º Per lo stesso giorno e per lo stesso tempo è destinata ad uso di Bagno provvisorio per le Donne, la porzione del Fosso Macinante che è stata a tale oggetto coperta di tende, nel tratto del Fosso medesimo che percorre il terreno di proprietà dello Stato, tra la Via S. Salvatore ed il nuovo Lungarno.

3.º Si avrà accesso al Bagno per gli Uomini, dall'uscio corrispondente in Arno e sul piazzale delle Travi, fuori e presso la Porta S. Niccolò. Detto Bagno è circoscritto dalla Pescaja, dalla spiaggia ghiarosa nel lato di Mezzogiorno, e da corde raccomandate a pali infitti nell'alveo, per li altri due lati; e inoltre diviso con le stesse corde e pali, in una sezione superiore per l'esercizio del nuoto, ed in una sezione inferiore per le semplici immersioni.

4.º Tutti i ricorrenti in questo bagno dovranno introdursi dalla sezione inferiore; e soltanto coloro che in questa avranno mostrato di saper nuotare, potranno dalle Guardie della Barca di soccorso, posta tra l'una e l'altra Sezione, esser fatti passare in quella superiore.

5.° L'ingresso al Bagno delle Donne si avrà dalla piccola porta rispondente sulla Via S. Salvatore; per tutto il tempo della bagnatura resta vietato agli Uomini d'introdursi nel circuito del Bagno formato da muro dalla parte del Lungarno, e nel rimanente da palancato.

6.° Tanto nel Bagno degli Uomini che in quello delle Donne non potranno oltrepassarsi i limiti sopraindicati; e dovrà ciascuno spogliarsi e rivestirsi entro i padiglioni a tale scopo inalzati presso i bagni medesimi, restando a chiunque vietato di mostrarsi senza vesti fuori dell'acqua e fuori di detti spogliatoj, eccettuato il breve passaggio che separa quella da questi.

7.° Resta assolutamente proibito dalla attivazione dei suddetti bagni provvisorj, cioè dal dì 13 andante, di bagnarsi tanto di giorno che di notte, ed in qualsiasi maniera, in ogni altra parte del Fiume Arno, dal Ponte sospeso fuori di Porta S. Niccolò fino agli Scali del Pignone, come pure nel resto del Fosso macinante entro le Mura della Città.

8.° Delle inosservanze alle prescrizioni contenute nella presente Notificazione, sarà conosciuto sommariamente nel rispettivo Circondario dai Delegati di Governo dei Quartieri S. Spirito e S. Maria Novella, i quali dovranno reprimerle con la carcere fino ad otto giorni, e ciò indipendentemente dalle pene più gravi da decretarsi dal Tribunale Ordinario, ove i fatti cadano sotto la censura dell'Art. 55 del Regolamento di Polizia punitiva.

Dalla Prefettura di Firenze
Li 11 Luglio 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere razionale che gli Archivi di Stato e la Galleria delle Statue, come istituzioni che servono all'incremento degli studj storici ed artistici, siano posti sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. La Soprintendenza Generale agli Archivi di Stato e la Direzione della Galleria delle Statue, passeranno, a datare dal 16 stante, dalla dipendenza del Ministero delle Finanze, del Commercio e de' Lavori pubblici sotto quella del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e quello della Pubblica Istruzione, ognuno per la parte che gli spetta provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li undici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze ec.

R. BUSACCA.

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nel tempo di guerra in cui versiamo riesce di troppo grave scapito al servizio dello Stato privare l'Armata dei Militari, che dopo avere acquistata la necessaria istruzione ed essersi accostumati alla disciplina, vengono licenziati per termine di Capitolazione.

Visto che per le stesse considerazioni nel 1848, ad imitazione di quanto vien praticato da vicine Potenze, sospendevasi il rilascio del Congedo assoluto ai Bassi-Ufficiali e Soldati cui spirava la rispettiva Capitolazione,

DECRETA

Non sarà rilasciato il Congedo assoluto ai Bassi-Ufficiali e Soldati per termine di Capitolazione se non sei mesi dopo che sarà conchiusa la pace.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li dodici Luglio milleottococinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti i Decreti del Governo della Toscana del dì 9 e 10
Giugno 1859 relativi alla emissione delle Cedole Comunali;

Ordina:

Articolo unico. A partire dal dì 15 Luglio corrente, i Sottoscrittori per l'acquisto delle Cedole Comunali sono intimati ad eseguire il pagamento della somma che per tal dipendenza restano rispettivamente tuttavia a dare o alla Cassa della Depositeria Generale, o a quella dei Camarlinghi Comunitativi, secondochè si sono verso l'una, o verso l'altra obbligati, non che a fare il baratto delle Ricevute provvisorie con i titoli definitivi, e così con le Cedole suddette.

Il Cav. Direttore dei Conti della Depositeria Generale è incaricato di provvedere alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li dodici Luglio milleottococinquantanove.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

IL SEGRETARIO DEL MINISTERO
E. RAVEGGI.

TOSCANI!

Le nuove di avvenimenti, che troncano le più belle speranze, addolorano tutti i cuori

Il Governo partecipa alla vostra costernazione. Ma noi non dobbiamo abbandonarci a questa; dobbiamo aspettare di avere notizia dei fatti non per anco conosciuti nei loro particolari; dobbiamo stringerci insieme per mostrare con la nostra fermezza che siamo degni di essere Cittadini di una patria indipendente e libera. Finchè ci rimanga questa fermezza non avremo perduto tutte le nostre speranze.

Già sono per partire i nostri Inviati a Torino, all'oggetto di sapere la vera condizione delle cose. Ora anche la manifestazione del dolore non sarebbe che un aggravio del male. — Conserviamo l'ordine, che è più che mai necessario alla salvezza della Patria.

Domani si adunerà la Consulta: con Essa il Governo alzerà la voce della Toscana a VITTORIO EMANUELE, in cui riposa ogni nostra fiducia.

La Toscana non sarà, contro il suo volere e i suoi diritti, riposta sotto il giogo nè l'influsso austriaco.

Firenze tredici Luglio Milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell'Indipendenza*

G. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell'Interno
BETTINO RICASOLI.

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri*
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE-CAVERO.

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
CELESTINO BIANCHI.

Illustrissimo Signore

La notizia telegrafica sulla pace conclusa fra Sua Maestà l'Imperatore de' Francesi e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria sebbene parli d'una Federazione italiana, non ne dice i particolari. È ben naturale che su ciò siano per formarsi molte supposizioni. Finchè queste sieno mosse dal desiderio che tutti abbiamo del bene della Italia, Ella non vi scorderà alcun pericolo per l'ordine pubblico. Ma così non potrebbe essere, quando i partiti ne facessero un pretesto di discordia e di turbamento. Ella prevenga ogni tentativo assicurando che il Governo riposa nella lealtà del Magnanimo Protettore Re VITTORIO EMANUELE, e nella saviezza dei Potentati che devono intervenire per regolare le conseguenze della pace secondo le necessità e i voti dell'Italia. Il Governo ha creduto opportuno mandare a Torino persone di sua fiducia per conoscere il vero essere delle cose, e per procedere in ogni cosa d'accordo col governo del Re.

Il Paese ha ora il più alto dei suoi doveri, quello di serbare dignitosamente il suo senno e le sue forze per l'assetto definitivo della Italia. Ogni atto d'impazienza e molto più ogni disordine sarebbe atto di pessimo cittadino, nemico della Patria. Il Governo quanto più sono gravi i momenti, tanto più è fermo nell'allontanare ogni pericolo delle perturbazioni di qualunque siasi specie, e da qualunque parte venissero.

Ella seguiti queste determinazioni con costante operosità. Dia subito le istruzioni necessarie ai suoi subalterni; si concerti con le persone notevoli, e faccia con tutti i modi penetrare in ogni classe di Cittadini la persuasione che l'opera diretta a ottenere condizioni da rendere la pace, quanto più è possibile, vantaggiosa alla Nazione sarebbe interrotta dalle più piccole improntitudini.

Ho l'onore di ripetermi con particolare ossequio

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno

Li 13 Luglio 1859.

Devotiss. Servitore

B. RICASOLI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a tenore dei Decreti del 29 Aprile e 5 Giugno dell'anno corrente, sia da provvedere in modo equitativo alle persone già addette alla cessata Corte,

Decreta:

Art. 1. Le persone rivestite delle Cariche della cessata Corte non hanno diritto ad alcuna prestazione dal 27 Aprile decorso. Sono però eccettuate per giuste cause le persone di questa Categoria designate nella Nota (A) annessa al presente Decreto, le quali continueranno a ricevere dalla Depositeria dello Stato quanto fin qui percipivano dalla Cassa di Corte.

Art. 2. Dal 27 Aprile decorso le persone che seguirono la Corte perdettero ogni titolo per riscuotere i loro stipendj; e però tanto da esse quanto dalle persone non comprese nell'eccezione stabilita nel precedente Articolo, la Depositeria ripeterà quanto avessero indebitamente percetto dopo quel giorno.

Art. 3. Tutte le persone comprese nella Nota (B) annessa al presente Decreto saranno considerate come Impiegati dello Stato, e si applicherà ad esse la Legge vigente sulle pensioni civili, ed a tale effetto sono fin d'ora rinviate davanti la Corte dei Conti.

Art. 4. Ai Medici e Chirurghi addetti alla cessata Corte saranno conservati gli stipendj che godevano il 27 Aprile, con che per altro i Medici della famiglia continuino il servizio medico gratuito verso tutti gl'Impiegati della Corte che erano in diritto di averlo. Eguale trattamento avranno i Maestri ed Istitutori ed a quelli fra essi, che non avevano stipendio fisso, ne sarà determinata la cifra dal Ministro dell'Interno secondo la Nota (C).

Art. 5. Di tutti i familiarj ed inservienti della cessata Corte quelli che avranno anch'oggi qualche ingerenza di cui non si può precisare la durata, e che si trovano compresi nella Nota (D) conserveranno provvisoriamente i loro stipendj; quelli poi che sono rimasti senza nessuna ingerenza, indicati distintamente nella Nota (E) riceveranno tanti trentesimi del loro salario, quanti erano gli anni del loro servizio al 27 Aprile. In caso di morte le loro vedove avranno diritto al terzo della pensione liquidata ai loro mariti. Se per altro i primi troveranno da occupare utilmente la loro persona presso privati cittadini sarà loro liquidata definitivamente la pensione con la regola stabilita in questo medesimo Articolo.

Art. 6. Le liquidazioni delle pensioni alle persone contemplate nel precedente art. 5.° si faranno dall'Amministratore sulle note speciali dei compresi in ciascuna categoria, approvate e firmate dal Ministro dell'Interno, al quale compererà il diritto di risolvere inappellabilmente ogni ricorso.

Art. 7. Nella liquidazione delle pensioni si porrà in calcolo lo stipendio e le pensioni fisse ad esso aggiunte senza tener conto delli emolumenti di qualunque natura fossero che rimangono aboliti fin d'ora per tutti indistintamente, salvo quanto si dispone nel seguente articolo.

Art. 8. Le medicine che erano fin qui somministrate gratuitamente a tutti gli addetti alla Corte saranno convertite in una prestazione fissa in danaro da determinarsi, che si repartirà fra coloro, ai quali sono conservati gli stipendj o liquidate le pensioni.

Art. 9. Tutti gli addetti alla cessata Corte ai quali lo Stato conserva gli stipendj o liquida le pensioni nei modi sopra stabiliti, rimarranno in piena disponibilità del Governo, che potrà adoperargli in pubblico servizio, nè potranno assentarsi dalla Toscana senza permesso, sotto pena di perdere lo stipendio e la pensione.

Art. 10. Nessuna innovazione è fatta sulle persone già addette alla Corte Ducale di Lucca, le quali continueranno a ricevere gli stipendi e pensioni che fin qui godevano.

Art. 11. Sono confermati i Ruoli delle pensioni, ed elargizioni fin qui pagate dalla Cassa della Corte, salve le eccezioni che saranno fatte sui Ruoli medesimi. Queste pensioni ed elargizioni si pagheranno da qui innanzi dall'Amministratore Generale dei Palazzi e Ville dello Stato.

Art. 12. Le ingerenze della Commissione nominata col Decreto de' 3 Maggio dell'Anno corrente si limiteranno alla distribuzione dei sussidj ed elargizioni eventuali.

Art. 13. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici Luglio milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell'Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Parere della Consulta di Governo

Considerando che la miglior difesa del paese in tempo nel quale il nostro Esercito è assente sia lo stesso paese, che vegli indefessamente alla quiete interna e accorra con le armi cittadine a reprimere coloro che tentassero di turbarla

Decreta :

Art. 1. § 1. Potrà per ordinanza del Ministero dell' Interno esser formata una Guardia Nazionale dovunque si giudichi necessario alla sicurezza ed alla quiete pubblica.

§ 2. Per il numero, e per il modo della formazione di questa Guardia, l' Autorità Governativa locale, dietro le Istruzioni del Ministero dell' Interno, procederà di concerto con l' Autorità comunale.

Art. 2. La Guardia Nazionale così formata, quando sia in attività di servizio, avrà tutte le prerogative ed i caratteri della forza pubblica: lo ingiuriarla, il disobbedirle, il resisterele sono delitti punibili delle stesse pene che le vigenti Leggi minacciano in caso d' ingiurie, disobbedienza o resistenza agli Agenti della forza suddetta.

Art. 3. Dove a giudizio dell' Autorità Governativa e Municipale non si creda per le speciali circostanze del luogo tenere altra norma, la Guardia Nazionale non si comporrà che di nativi dello Stato, o ivi domiciliati da dieci anni, i quali nella rispettiva Comunità sieno possidenti di beni stabili, o esercenti professioni, e arti liberali, o capi di negozio, o bottega, immuni da ogni condanna criminale per delitti veri e proprij, o da ogni sottoposizione alla vigilanza di polizia, e della età dai ventuno ai cinquanta anni compiuti.

Art. 4. Il Servizio della Guardia Nazionale è obbligatorio: ne sono però esentati

- a) gli Ecclesiastici
- b) i Militari in attività permanente
- c) i Consoli e Vice Consoli dei Governi esteri riconosciuti in Toscana
- d) i Giudici ordinarj di qualunque Tribunale
- e) i Funzionarj del Pubblico Ministero
- f) i Ministri di Stato, i Governatori, i Prefetti, i Consiglieri di Governo e di Prefettura, e i Sotto-Prefetti
- g) i Segretarj dei Ministeri e del Consiglio di Stato
- h) i Pretori Civili e Criminali e i loro Cancellieri, i Delegati di Governo e loro Coadiutori, i Pretori Civili, e generalmente tutti quelli che per il loro ufficio hanno diritto di requisire la forza pubblica
- i) i Gonfalonieri nel territorio della rispettiva Comunità, ed i Cancellieri Ministri del Censo
- k) i Medici e Chirurghi condotti, gli Speciali addetti ai pubblici Spedali, e quelli dei luoghi ove sia un'unica Spezieria
- l) i Maestri di pubbliche Scuole giornaliera ove non abbiano un sostituto
- m) le Guardie di finanza, quelle di sanità, e i Commessi di pubblica vigilanza
- n) gl' Impiegati nel Telegrafo e nelle Strade ferrate e gli addetti al Corpo dei Pompieri.

Art. 5. Il Servizio della Guardia Nazionale è personale: è proibita ogni sostituzione, salvo che fra padre e figlio, fratello e fratello previa per altro la necessaria permissione dell' Ufficiale Superiore locale in attuale comando.

Art. 6. La Guardia Nazionale avrà o l' Uniforme o il distintivo prescritto nel Regolamento da farsi dal Ministro dell' Interno: Ciascuno individuo ad essa addetto dovrà provvedersi a sue spese l' Uniforme o il distintivo, e dovrà rispettivamente portarli ogni qualvolta sia in attività di Servizio. L' Armamento sarà fornito a carico dello Stato.

Art. 7. La Guardia Nazionale dipende dal Ministro dell' Interno; non potrà prendere le Armi e riunirsi senza l' ordine dell' Autorità Governativa locale.

Art. 8. La bandiera della Guardia sarà la nazionale: nella lista bianca avrà lo stemma della Comunità a cui appartiene.

Art. 9. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale saranno nominati dal Commissario Straordinario sulla proposizione del Ministro dell' Interno: i bassi Ufficiali dal Prefetto del rispettivo Compartimento sulla proposizione del Gonfaloniere del Comune.

Art. 10. È vietato alla Guardia Nazionale fare indirizzi o petizioni, e deliberare e riunirsi illegalmente.

Art. 11. Il Ministro dell' Interno potrà sospendere e nei casi più gravi sciogliere la Guardia Nazionale ove non ubbidisca agli ordini delle Autorità locali, si immischi negli Atti proprj delle Autorità Governative, Municipali, Amministrative, o Giudicarie, ovvero si riunisse illegalmente, o deliberasse per fare indirizzi o petizioni.

Art. 12. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici Luglio milleottocentocinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell' Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.



Visto: Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 29 Aprile e 5 Giugno di quest'anno e il Decreto di questo stesso giorno sulla sistemazione definitiva delle persone già addette alla cessata Corte,

Decreta:

Art. 1. La Cappella del Palazzo Pitti è chiusa.

Art. 2. I lasciti della Principessa Cristina Moglie di Ferdinando Primo De' Medici e dei Coniugi Poli e Corticelli per la celebrazione di 1200 Messe all'anno con l'elemosina di paoli due per ciascuna sono conservati a carico dello Stato e saranno soddisfatti nel modo inferiormente stabilito.

Art. 2. I Cappellani conserveranno i loro titoli e distintivi e perciperanno dalla Depositeria dello Stato quell'assegno che percipivano dalla Cassa della cessata Corte.

Art. 4. Le Messe di che nell'Articolo secondo saranno repartite alle Cure di patronato dello Stato, le quali sono meno provviste.

Art. 5. I Professori di Musica già addetti alla Cappella di Corte riscuoteranno dalla Depositeria dello Stato lo stipendio che ricevevano dalla Cassa della Corte con che cessino tali prestazioni quando venissero provvisti di un equivalente impiego.


Art. 6. I Ministri dell'Interno e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.



CITTADINI!

Alla voce del Governo che in questi momenti di solenne aspettazione a voi chiede tranquillità, concordia e fede nella Causa d'Italia e nella lealtà del RE VITTORIO EMANUELE, unisco la mia voce.

La Città fu commossa jeri sera dalle notizie che inaspettate ci giunsero; l'agitazione che per quelle nacque, lo sgomento che si impadronì degli animi vostri sono prove evidenti della generosità de' vostri sentimenti, dell'amore che nutrite per l'Italia, del desiderio che tutti vi anima di veder fatti realtà i voti che da lungo tempo formaste.

La ragione temperi ore quello sconforto: mostratevi degni della gravità del momento. È questo il tempo in cui maggiore si fa la necessità di stare uniti, di aver tutti una volontà sola. Dal senno e dalla temperanza vostra possono dipendere i nostri destini, dall'amore e dalla fiducia nel Re Vittorio Emanuele la sicurezza che non rivedremo una Dinastia che si rese da se stessa inconciliabile coi più sacri sentimenti della Nazione Italiana.

Firenze 14 Luglio 1859.

Il Gonfaloniere
FERDINANDO BARTOLOMMEI.

CITTADINI!

Mentre il Governo provvede con ogni suo potere onde i voti più sentiti e i più vitali interessi della Toscana siano salvi e soddisfatti, alcuni turbolenti agitano il popolo con false ed allarmanti notizie, e lo eccitano a dimostrazioni disordinate e violente.

L'Autorità si affida nel senno degli onesti e buoni Cittadini i quali debbono comprendere come ogni dimostrazione non faccia che scomporne le forze, e dividere gli animi per dar potenza ai Partiti estremi il cui solo scopo è il sovvertimento dell'ordine;

E sicuro della coadiuvazione e dell'appoggio dei veri Patriotti porrà in opera ogni suo potere per render vane le mene dei tristi e procurare la loro punizione.

A questo effetto si rammenta che ogni radunata di Persone nei pubblici luoghi per le vie e per le piazze intesa a manifestare disapprovazioni o desiderj è vietata dal Codice vigente e severamente punita; e la pubblica Forza, e l'Autorità Governativa hanno obbligo di intimarne lo scioglimento.

La Toscana dee mostrarsi all'Europa degna d'essere ascoltata nei suoi Consigli, d'essere esaudita nei suoi voti, nei suoi desiderj. Il Governo conosce e divide questi voti e questi desiderj, e saprà con ogni suo mezzo sostenerli e propugnarli.

Dalla Prefettura di Firenze li 14 Luglio 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che tra i Pareri dati dalla Consulta al Governo avvi pur quello che debbasi attivare la Legge Elettorale del 3 Marzo 1848 procedendo alla formazione immediata delle Liste Elettorali.

Considerando che tale Parere ha per scopo di provvedere il Paese di un' Assemblea di Rappresentanti la quale possa emettere un Voto legittimo sulla sorte definitiva della Toscana.

Considerando che le dichiarazioni fatte da S. M. l'Imperatore **NAPOLEONE III.** e quelle emesse nel Parlamento Inglese dai Ministri della Regina assicurano che si terrà conto dei Voti espressi nei modi legittimi dagl' Italiani.

Considerando che a questo solo provvedimento non si arresta il Governo il quale ha inviato e invierà Rappresentanti alle Corti di Europa per far valere i bisogni e i diritti della Toscana.

Considerando che tutto ciò resterebbe inutile se non fosse religiosamente conservato l'ordine pubblico, poichè qualunque siasi perturbamento scemerebbe l'importanza del Voto da emettersi, e ci toglierebbe l'assistenza sia per parte del **RE VITTORIO EMANUELE**, il quale non mancherà di fare quanto potrà in favore nostro, sia per parte degli altri Potentati che non possono volere disgiungere l'asestamento dell'Italia dalla Pace Europea.

DECRETA

Art. 1. La Legge Elettorale del 3 Marzo 1848 è applicata per la elezione dei Rappresentanti della Toscana che devono emettere il Voto sopra la sorte futura dello Stato.

Art. 2. I Prefetti procederanno immediatamente a ordinare ai Gonfalonieri di formare senza ritardo le Liste Elettorali.

Art. 3. Un successivo Decreto stabilirà tutto ciò che riguarda i termini, e le norme per una sollecita formazione delle Liste Elettorali.

Art. 4. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici Luglio milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell' Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.



Visto: Per l' apposizione del Sigillo

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.



FIRENZE, NELLA STAMPERIA GOVERNATIVA



IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per l' Art. 6 della Legge sulla Stampa del 17 Maggio 1848 una copia di ogni Scritto stampato in Toscana deve, nel tempo e termine e sotto le comminazioni ivi stabilite, consegnarsi alla Biblioteca principale del Capo-luogo della Prefettura.

Considerando che questa disposizione restò in gran parte senza effetto, per non essere stato ordinato che la consegna di questa copia si facesse a chi per suo ufficio ha il mandato di fare eseguire la Legge.

Considerando che la Biblioteca Magliabechiana, che è la principale di Firenze, a differenza delle Biblioteche provinciali, serve non solo agli abitanti di Firenze, ma serve a tutta la Toscana, la cui gioventù da ogni provincia qui accorre per cagione di Studj, e per il tirocinio necessario alla abilitazione in diverse professioni.

Considerando che deve riuscire aggravio ben lieve per gli Stampatori di tutta Toscana il consegnare, oltre la copia delle opere da essi pubblicate per la Biblioteca principale del Capoluogo della Prefettura, una copia ancora per la Biblioteca Magliabechiana.

In correzione ed ampliamento dell' Art. 6 della Legge sulla Stampa del 17 Maggio 1848.

Decreta:

Di ogni scritto stampato in Toscana sarà dovuta una copia alla Biblioteca principale del Capo-luogo della Prefettura, ed altra copia sarà dovuta dalle Stamperie fuori della Capitale alla Biblio-

teca Magliabechiana di Firenze. Ogni Stampatore dovrà fare la consegna di dette copie al Procuratore del Governo presso il Tribunale di prima Istanza del Circondario, nel quale lo Stampatore risiede, entro dieci giorni da quello della pubblicazione.

In caso di ritardo lo Stampatore soggiacerà ad una Multa di Lire trenta per ciascuna copia non consegnata.

Non è fatta innuovazione alcuna quanto ai Periodici, in ordine ai quali gli obblighi delli Stampatori rimangono quali sono per la Legge del 17 Maggio 1848.

I Ministri di Giustizia e Grazia e della Pubblica Istruzione sono incaricati, ciascuno in quanto gli spetta, della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici Luglio milleottocentocinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra d'Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

Il Ministro della pubblica Istruzione

COSIMO RIDOLFI.

Visto: Per l'apposizione del Sigillo

L. S.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

EDITTO

Il Prefetto della Città e Compartimento di Firenze

Visto il Rapporto con cui l'Ingegnere in Capo Sig. Maurizio Zannetti fa presente la necessità di ricostruire il lastrico in quel tratto della Strada Livornese che precede l'ingresso nella Capitale a contatto della Porta San Frediano.

Vista l'adesione della Direzione delle Acque e Strade non che dell'Amministrazione delle Dogane in quanto le riguarda, fa noto al Pubblico:

Che durante la esecuzione di quel lavoro, e così dal 28 del corrente Luglio fino al dì 10 del successivo mese di Agosto, resta inibito il transito per la Porta San Frediano a qualunque specie di Vettura ancorchè condotta a mano.

Dalla Prefettura di Firenze
Li 16 Luglio 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI.

*CIRCOLARE al Governatore di Livorno e Prefetti e Sotto-Prefetti,
Delegati ec.*

Gli Inviati Toscani a Torino scrivono al Governo Toscano:

» Se la Toscana sa mantenersi nel suo buono e vero spirito Italiano, e sempre
» padrona dei suoi destini; e disponendo di se italianamente, gioverà immensamente
» al compimento dei destini d'Italia. Ieri sera alle 5 Re Vittorio Emanuele, e l'Impe-
» ratore Napoleone fecero il loro ingresso in Torino. »

Dopo tale annunzio poche parole mi restano da aggiungere. Il paese si prepari a pronunziare dignitoso e fermo il suo voto italiano.

Il Governo ora come sempre si mostrerà quale i tempi ne chieggono; aprirà al voto nazionale del paese modi civili di manifestazione; combatterà il disordine d'onde venga, perchè il disordine è nemico d'ogni buon pensiero come di ogni deliberazione generosa e assennata, perchè il disordine disfà le forze attive d'un Popolo, e le muta in suo proprio vituperio. Conta che le autorità locali non faranno difetto alla fiducia del Governo.

Può pubblicare questo annunzio.

16 Luglio.

Devotiss. Servitore
BETTINO RICASOLI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 15 Luglio corrente che ordina l'attivazione della Legge del 3 Marzo 1848.

Considerando che l'urgenza di convocare l'Assemblea dei Rappresentanti obblighi ad abbreviare i termini assegnati dalla Legge del 3 Marzo 1848 per la formazione delle Liste Elettorali, ed a fare alcune variazioni e disposizioni volute dalle specialità del presente stato delle cose

Decreta

Art. 1. S'intende attivato con la Legge del 3 Marzo 1848 anco il Decreto del 26 Aprile dell'anno stesso.

Art. 2. Il Gonfaloniere che presiede il Collegio Elettorale ai termini dell'Art. 53 della precitata Legge del 3 Marzo esercita il diritto di Elettore nel Collegio stesso.

Art. 3. Entro otto giorni dal presente Decreto, i Gonfalonieri avranno formato le Liste Elettorali nei modi prescritti dall'Art. 14 all'Art. 20 della Legge predetta.

Art. 4. Il Possessore di Beni-Stabili che potrà esercitare il Diritto Elettorale in un luogo diverso da quello della sua dimora, dovrà rimettere una dichiarazione in scritto alla Cancelleria della Comunità ove intende dare il suo Voto, ed un'altra simile alla

Cancelleria della Comunità ove ha la sua dimora, entro sei giorni dal dì della pubblicazione del presente Decreto: resta fermo in ogni rimanente il disposto dell'Art. 12 della Legge Elettorale.

Art. 5. Le Liste appena compilate saranno trasmesse al Prefetto del Compartimento, o al Sotto-Prefetto del rispettivo Circondario nel termine di due giorni con le osservazioni dei rispettivi Gonfalonieri.

Art. 6. Entro quattro giorni i Prefetti e Sotto-Prefetti procederanno alla generale revisione delle Liste a loro trasmesse ai termini dell'Art. 24 della detta Legge.

Art. 7. I Prefetti e Sotto-Prefetti compiuta tale revisione in detto termine, manderanno immediatamente le Liste purificate e corrette ai Gonfalonieri perchè esse siano affisse alla Porta degli Uffizj Comunitativi, a norma e per gli effetti voluti dagli Art. 23 e 24 della Legge Elettorale.

Art. 8. Entro tre giorni dall'affissione delle Liste avrà diritto a ricorrere al Consiglio di Prefettura e di Sotto-Prefettura chiunque ne fosse stato escluso indebitamente, o iscritto inesattamente; e il Consiglio di Prefettura e di Sotto-Prefettura deciderà nel termine di tre giorni dalla presentazione del Ricorso.

A questo effetto speciale sarà formato in ogni Circondario di Sotto-Prefettura un Consiglio composto del Sotto-Prefetto, del Pretore e del Delegato del luogo di residenza del Sotto-Prefetto.

Art. 9. Le decisioni dei Consigli di Prefettura o di Sotto-Prefettura saranno immediatamente affisse alla Porta della Prefettura o Sotto-Prefettura; e tale affissione terrà luogo di Notificazione.

Art. 10. I Giudizj del Consiglio di Prefettura e di Sotto-Prefettura sono appellabili ai Tribunali di prima Istanza del luogo ove risiedono i detti Consigli.

Art. 11. L'appello dovrà esser fatto dentro due giorni, accompagnato dai Documenti giustificativi e dovrà essere notificato dentro tre giorni tanto al Prefetto o Sotto-Prefetto, quanto alla parte interessata.

Art. 12. La Sentenza del Tribunale di prima Istanza terrà

luogo di biglietto personale per essere ammesso alla votazione secondo l' Art. 47 della precitata Legge.

Art. 13. Due giorni dopo la spirazione del termine a pronunziare sui Ricorsi, il Prefetto e Sotto-Prefetto invieranno ai rispettivi Gonfalonieri la Nota dei nomi da aggiungersi o correggersi nelle Liste Elettorali: dei quali nomi il Gonfaloniere formerà e affiggerà dentro due giorni una Lista supplementaria.

Art. 14. Gli Articoli della Legge Elettorale sono abrogati nelle parti in cui siano contrarj al presente Decreto.

Art. 15. I Ministri dell' Interno e della Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 16 Luglio Milleottococinquantavove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell' Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI.



Visto: Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Illustrissima Signore

Il Governo della Toscana per provvedere all'ordine pubblico ha preso una grave determinazione, rimettendo alle facultà del Ministero dell'Interno di costituire la Guardia Nazionale ovunque stimasse necessario. Non che le popolazioni dello Stato abbiano dato motivo fin qui di serie apprensioni, ma pure si è riconosciuto prudente di non abbandonarsi ad una cieca fiducia, meglio essendo sempre prevenire il male, o prepararvisi con apparecchi opportuni che deplorarlo dopo che avvenne. Di più in questi momenti è di supremo interesse che la quiete pubblica sia mantenuta, perchè ove la Toscana pretendesse di statuire i suoi futuri destini in mezzo ai tumulti, perderebbe ogni riputazione, ed i suoi voti non avrebbero alcun valore presso i potentati che avranno a deliberare sulla pace e sull'assetto d'Italia. Coll'intendimento adunque che la Toscana provvedendo a se stessa aiuti per quanto può il maggior bene d'Italia, si costituisce oggi la Guardia Nazionale.

Il fine che vuoi raggiungere deve far manifesta alla S. V. la necessità della buona composizione di una Milizia, che acquista appunto la sua forza dai suoi componenti. Il vero patriottismo di tutti coloro che hanno vagheggiato l'idea d'un ordinamento nazionale che desse soddisfazione ai voti più legittimi è oggi messo alla prova; e se la Guardia Nazionale riuscirà quello che il Governo vuole, si sarà fatto molto per mostrarci degni di essere quello che vogliamo. Le condizinni generali della pace non è in poter nostro di mutarle; ma per tutto quello che riguarda le questioni secondarie che i potentati dovranno risolvere, c'è una parte che spetta a noi, e che noi dobbiamo compiere come si conviene a popolo civile, se non vogliamo che tutta Italia ci vituperi. La Toscana dovrà a se stessa le sorti che le toccheranno, perchè dobbiamo sperare che ai voti espressi con calma, con fermezza e con unanimità l'Europa non voglia resistere, interessata com'è a non rinnovare i dolorosi periodi di turbamento che sempre si deplorarono nello stato d'Italia.

L'ardore che la Toscana pose già nel partecipare alla guerra, ora deve porlo nel procurarsi tutto quel più che la pace può darle, limitando i desideri al possibile, ma in questo mostrandosi decisa e concorde.

Quando la S. V. avrà fatto comprendere questi concetti ai cittadini chiamati a far parte della Guardia Nazionale, il Governo confida che tutti sentiranno quale alto dovere loro incomba, e quali amare conseguenze verrebbero dalla mancata tutela dell'ordine pubblico. Ai termini in che siamo, coloro che si adopereranno a mantenere la calma nelle città ad assicurare la libertà dell'espressione dei pubblici voti, saranno benemeriti della patria al pari di coloro che combatterono per lei.

Fidando nel suo zelo e nella sua saviezza per il buono impianto della Guardia Nazionale, mi pregio di professarmi

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno li 16 Luglio 1859.

Devotiss. Servitore
B. RICASOLI.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Vista la Legge del dì 14 Luglio corrente che dà facoltà al Ministro dell'Interno di ordinare la formazione della Guardia Nazionale dovunque lo giudichi necessario alla sicurezza ed alla quiete pubblica,

Ordina :

Art. 1. Sulle norme stabilite dalla citata Legge e dal Regolamento che determina i modi della sua esecuzione, la Guardia Nazionale sarà immediatamente costituita nelle seguenti città dello Stato:

Firenze	Prato	S. Sepolcro	Modigliana
Livorno	Arezzo	Pietrasanta	S. Miniato
Pisa	Viareggio	Colle	Grosseto
Lucca	Pescia	Portoferraio	Montalcino
Siena	Volterra	Montepulciano	Massa Marittima
Pistoia	Cortona	Orbetello	Camaione

Art. 2. Le Autorità politiche e municipali delle città designate provvederanno per la parte che spetta a ciascuna, alla pronta esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li 16 Luglio milleottococinquantanove.

Il Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

REGOLAMENTO

DELLA GUARDIA NAZIONALE

TITOLO I.

Della formazione dei Ruoli della Guardia.

Art. 1. Appena il Ministro dell'Interno avrà riconosciuto la necessità, e prescritto che in una Città dello Stato debba essere ordinata la Guardia Nazionale, le Autorità Municipali dovranno immediatamente nominare una Deputazione incaricata della formazione dei Ruoli.

Art. 2. I Ruoli si formeranno colla iscrizione di tutti i cittadini che hanno il dovere di prestare questo servizio.

Art. 3. I Registri d'iscrizione saranno aperti nell'Ufficio Comunale a cura de' Gonfalonieri e con l'assistenza della Deputazione Municipale.

Art. 4. Compiuta l'iscrizione, la Deputazione verificherà se tutti gl'iscritti hanno le condizioni volute dalla Legge, e rimetterà all'Autorità Municipale i Registri rettificati.

Art. 5. I reclami contro le decisioni della Deputazione di Arruolamento saranno risolti inappellabilmente dai Consigli di Prefettura o di Governo.

TITOLO II.

Ordinamento Militare della Guardia.

Art. 6. Compiute le operazioni di arruolamento, e fatte dal Ministero dell'Interno e dalle altre Autorità competenti le nomine ai gradi dello Stato Maggiore e minore, i Capi di Battaglione convocheranno i Capitani delle Compagnie, e con essi stabiliranno la forza di ciascuna Compagnia, e completeranno i Registri dei cittadini che debbono comporla.

Art. 7. Nel distribuire gl'iscritti nelle Compagnie si avrà riguardo al domicilio abituale di ciascuno, procurando possibilmente che ogni Battaglione si componga dei cittadini di un Quartiere, ed ogni Compagnia di quelli di una o più contrade.

Art. 8. Ogni Battaglione avrà la sua Bandiera, e nel riceverla dal Capo Politico della Città i Militi presteranno il seguente giuramento » *Giuro obbedienza alle Leggi, e sull'onore prometto di usare queste armi a difesa dell'indipendenza e integrità dello Stato, dell'ordine pubblico e delle proprietà.* »

Art. 9. La Bandiera si conserverà nel locale destinato allo Stato Maggiore del Battaglione, ove dovrà stare di permanenza una guardia comandata da un Sott'Ufficiale.

Art. 10. Ove siavi più di un Battaglione, la Guardia Nazionale avrà un Corpo di Guardia centrale o nel Palazzo Comunitativo, o in altro locale designato dalla Comunità.

Art. 11. Ove la Guardia Nazionale si comporrà di un solo Battaglione, il Maggiore ne sarà il Comandante; ove si comporrà di più Battaglioni, questi costituiranno una Legione che sarà comandata da un Colonnello o Tenente-Colonnello.

Art. 12. Ogni Battaglione non potrà comporsi di meno di quattro Compagnie; ogni Compagnia dovrà constare almeno di 80 militi, ma non più di 150.

Art. 13. Le Armi, che lo Stato fornirà alla Guardia Nazionale, saranno consegnate ad ogni Capo di Battaglione, e da questo ai singoli individui che ne rilasceranno ricevuta, e ne rimarranno mallevadori.

TITOLO III.

Del servizio della Guardia Nazionale.

Art. 14. La Guardia Nazionale presterà quel servizio, di cui sarà richiesta dalle Autorità competenti.

Art. 15. Il servizio ordinario sarà stabilito di concerto coll'Autorità militare nel modo meno gravoso per i Militi cittadini; lo straordinario dipenderà dai casi e dalle circostanze.

Art. 16. Se per mancanza di Milizie regolari la Guardia Nazionale dovrà prestare servizio di piazza, dipenderà per questo dagli ordini del Comandante locale della Piazza.

Art. 17. Ogni Milite della Guardia non potrà ricusarsi dal fare un servizio comandato, salvo il diritto di reclamare successivamente al Capo del Battaglione in caso di soverchio aggravio.

Art. 18. Per ordine del servizio, i Sergenti Maggiori faranno di mano in mano le note dei Militi comandati, ed il Capitano le firmerà procurando che il servizio venga repartito regolarmente sopra tutti i Militi della Compagnia.

TITOLO IV.

Dell' Amministrazione della Guardia Nazionale.

Art. 19. Le spese ordinarie della Guardia sono a carico delle Comunità, le straordinarie a carico dello Stato.

Art. 20. Le spese ordinarie son quelle occorrenti per i locali, per i registri, avvisi, lumi e quanto altro è richiesto dal servizio ordinario, come pure gli stipendj agli Uffiziali, Sotto-Uffiziali ed altri indicati nella qui unita Tabella, che prestano un servizio continuato.

Art. 21. Per regolare queste spese ogni Battaglione avrà un Consiglio di Amministrazione composto del Comandante il Battaglione, di due Capitani, un Sergente ed un Caporale nominati dall' Autorità Municipale.

Art. 22. Questo Consiglio regolerà tutte le spese ordinarie, e ne presenterà il prospetto all' Autorità Comunale.

Art. 23. Tutte le spese che non rientrano nel prospetto preventivo presentato dal Consiglio di Amministrazione, dovranno sottoporsi al sindacato del Consiglio stesso da chi le commette; e non saranno refettibili senza la sua approvazione.

TITOLO V.

Delle pene disciplinari.

Art. 24. Le mancanze al servizio nei Corpi di Guardia possono esser punite disciplinarmente dall' Ufficiale che comanda la Guardia.

Art. 25. Le pene che può irrogare l' Ufficiale sono:

1.° Una fazione fuori di turno a chi manca all' appello, o si assenta dal posto senza permesso.

2.° La detenzione in camera di reclusione per tutta la durata della guardia a chi si rende colpevole di ebbrezza, d' insubordinazione, e d' ingiurie.

Nei casi più gravi l' Ufficiale farà il rapporto al Capo di Battaglione perchè il colpevole sia inviato al Consiglio di disciplina.

Art. 26. I Capi di Battaglione potranno punire gli Ufficiali pagati ad essi soggetti coll'arresto semplice da uno a due giorni.

Art. 27. I Tamburi potranno esser puniti dai Capitani Comandanti le Compagnie colla prigione fino a tre giorni, e dai Capi di Battaglione fino ad otto.

Art. 28. Il Consiglio di Disciplina potrà irrogare le seguenti pene:

- 1.° L'arresto non maggiore di tre giorni;
- 2.° L'ammonizione pubblicata agli ordini;
- 3.° la prigione non maggiore di tre giorni;
- 4.° la privazione del grado.

Art. 29. Coll'arresto sarà punito l'Ufficiale o Sotto-Ufficiale che essendo in servizio si sarà reso colpevole;

- 1.° di disobbedienza e di insubordinazione;
- 2.° d'insulti e di mancanza di rispetto verso Ufficiali ad esso superiori;
- 3.° di detti o fatti oltraggiosi coi subalterni;
- 4.° di abuso di autorità;
- 5.° di infrazione agli ordini del servizio.

Art. 30. Coll'ammonizione pubblicata agli ordini sarà punito l'Ufficiale che in servizio o vestendo l'uniforme terrà una condotta che possa recare offesa alla disciplina ed all'onore della Guardia Nazionale.

Art. 31. Colla prigione sarà punito ogni Sotto Ufficiale o Guardia Nazionale colpevole:

- 1.° di aver ricusato un servizio comandato;
- 2.° di aver disobbedito alla consegna;
- 3.° di aver abbandonato il posto prima di esser rilevato.

Art. 32. Colla privazione del grado saranno puniti gli Ufficiali e Sotto-Ufficiali che saranno recidivi in una colpa che porti pena di arresto.

Art. 33. Ogni Capo di Corpo, di Posto, di Distaccamento, il quale ricuserà di obbedire alla richiesta delle Autorità che hanno diritto di requisire la Guardia Nazionale, o che agirà non richiesto e fuori dei casi previsti dalla Legge, sarà tradotto avanti il Tribunale Ordinario che potrà irrogare la carcere da un mese ad un anno congiunta con la destituzione dal grado.

T I P O L O VI.

Dei Consigli di Disciplina.

Art. 34. Ogni Battaglione avrà un Consiglio di Disciplina composto di sette giudici cioè:

Del capo di Battaglione che eserciterà l'ufficio di Presidente,

Di un Capitano,

Di un Tenente,

Di un Sotto-Tenente,

Di un Sergente,

Di un Caporale,

Di un Comune.

Art. 35. Se il prevenuto sarà un Ufficiale, si aggiungeranno ai sette giudici due Ufficiali di grado eguale al prevenuto.

Art. 36. Le nomine dei componenti il Consiglio di Disciplina si faranno dall'Autorità Politica sulle proposte del Capo di Battaglione.

Art. 37. In ogni Consiglio di Disciplina il Capitano farà l'ufficio di Relatore, il Sotto-Tenente di Segretario, nè questi avranno voto.

Art. 38. Il Presidente farà citare il prevenuto per il giorno della riunione del Consiglio, e trasmetterà al Capitano relatore le querele, i rapporti, i processi verbali, che si riferiscono ai fatti da giudicarsi.

Art. 39. I prevenuti dovranno comparire personalmente e potranno farsi assistere da un difensore. Non comparendo, saranno giudicati in contumacia.

Art. 40. Letta la relazione, udite le difese, il Consiglio delibererà in segreto, e deciderà a pluralità di voti. Il Presidente leggerà la sentenza che sarà inappellabile, salvo il ricorso in Cassazione.

Art. 41. Le sentenze dei Consigli di Disciplina per la loro esecuzione saranno equiparate alle Sentenze dei Tribunali Ordinarij.

TITOL O VII.

Dell' Uniforme e dei distintivi dei gradi.

Art. 42. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale vestiranno l'uniforme seguente:

Tunica di panno turchino a due petti con colletto e paramani a punta scarlatti, e con bottoni di metallo bianco;

Pantaloni turchini con striscia scarlatta;

Kepi alla foggia piemontese, ombreggiato da un pennacchietto a salice piangente di color turchino;

Sciabola uguale a quella degli Ufficiali di Fanteria, con cinturone in tessuto d'argento screziato di rosso;

Art. 43. I Sott'Ufficiali, Tamburini e Militi avranno il berretto militare e vestiranno una blouse di tela (traliccio turchino bianco).

Art. 44. I distintivi per gli Ufficiali saranno gli spallini di argento, i galloni al Kepi, e la dragona a foggia piemontese.

Art. 45. I Sott'Ufficiali e Caporali si distingueranno, secondo il rispettivo loro grado, dai galloni sovrapposti alle maniche della blouse, ma i berretti loro saranno in tutto uguali a quelli dei Militi.

Art. 46. A più precisa norma della foggia dell'uniforme e dei distintivi, il Ministero dell'Interno manderà i figurini dove occorra.

T A B E L L A

Delle Paghe assegnate agli Ufficiali, Bassi-Ufficiali ed altri che prestano un servizio continuo.

GRADI	PAGA MENSUALE	
Ajutanti Maggiori di Legione. £	120 — —	
Ajutanti Maggiori di Battaglione. „	90 — —	
Ajutanti Sotto-Ufficiali „	60 — —	
Tamburi Maggiori. „	45 — —	Avranno inoltre il vestiario a carico della Comune.
Tamburi „	30 — —	

Firenze li 16 Luglio 1859.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Illustrissimo Signore

Importando grandemente al Governo di facilitare il concorso degli Elettori alle elezioni, ingiunge alla S. V. a proporre senza indugio quelle divisioni dei Collegi Elettorali del suo Compartimento in Sezioni di Collegio, che dopo i concerti presi con le Autorità Comunali saranno reputate più convenienti. Perchè poi tutte le osservazioni prescritte dalla Legge sieno compiute nei termini stabiliti, la S. V. è autorizzata a valersi di tutti i mezzi necessarj senza bisogno di altra preventiva domanda.

Il Governo confida nella S. V. per essere secondato nelle sue intenzioni a questo proposito. Ella comprenderà quale atto saranno chiamati a compiere gli Elettori, e da questo potrà rilevare quanto importi che le cose siano condotte con sollecitudine e insieme con perfetta legalità. Ella adunque risponderà compiutamente alle esigenze del momento, se varrà a condurre le Elezioni nei termini stabiliti ed in mezzo alla calma che sola può farle autorevoli.

Tenga informato questo Ministero del procedimento delle operazioni preparatorie delle Elezioni nel suo Compartimento, e non esiti a prendere quei provvedimenti d'urgenza che valgano ad abbreviare le difficoltà e a togliere di mezzo gli ostacoli.

Mi pregio di segnarmi con ossequio,


Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell' Interno

Li 17 Luglio 1859.

Devotissimo Servitore

B. RICASOLI




NOTIFICAZIONE

Ll. Gonfaloniere della Comunità Civica di Firenze, inerendo alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno del dì 16 stante, rende pubblicamente noto che a contare dal dì 19 a tutto il 31 corrente in tutti i giorni dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane restano aperti nel Palazzo Comunale i Registri nei quali senza ritardo gli Individui tenuti a forma del citato Decreto a far parte della Guardia Nazionale di questa Città dovranno avanti la Deputazione appositamente nominata iscriversi rispettivamente, notando oltre il loro Nome e Cognome, anco la età, la condizione, e il domicilio.

Dal Palazzo Municipale di Firenze
li 18 Luglio 1859.

Il Gonfaloniere
FERDINANDO BARTOLOMMEI.



NOTIFICAZIONE

Ll Gonfaloniere della Città di Firenze,
 Visti i Decreti del Governo della Toscana del dì 15 e 16
 Luglio 1859.

Visti gl'art. 6 e 7 della Legge elettorale del 3 Marzo 1848.
 così concepiti.

„ 6. Oltre i possessori di beni stabili indicati negli articoli
 „ precedenti, saranno Elettori a titolo di capacità.

„ (a) I Professori insegnanti ed emeriti delle Università
 „ toscane.

„ (b) I Magistrati dei Tribunali Collegiali, e del pubblico
 „ Ministero.

„ (c) I Parrochi, e Cappellani curati inamovibili, i Sa-
 „ cerdoti laureati, ed i Canonici delle chiese cattedrali.

„ (d) I Professori insegnanti delle Accademie di Belle
„ Arti, ed i Professori dei Collegj o Licei pubblici nominati con
„ Rescritto.

„ (e) I Membri ordinarij ed emeriti della Società Eco-
„ nomica Agraria di Firenze.

„ (f) Gli Avvocati dopo tre anni dalla prima inscri-
„ zione all' Albo del loro Collegio.

„ (g) I Procuratori laureati iscritti definitivamente da
„ tre anni ai ruoli dei Tribunali.

„ (h) I notari di rogito esercenti di tre anni.

„ (i) I Medici, e Chirurghi matricolati da tre anni.

„ (k) Gl' Ingegneri laureati da cinque anni, o addetti
„ da cinque anni al Corpo degli Ingegneri.

„ (l) Gli Ufficiali delle Truppe di Terra e di mare in
„ ritiro, dai gradi superiori fino a quello di Capitano inclusive.

„ (m) Tutti gli insigniti degli Ordini toscani.

„ 7. Saranno Elettori altresì

„ (a) I Membri delle Camere di Commercio.

„ (b) I Direttori delle Società anonime, Banche di Sconto,
„ e Casse di Risparmio.

Visto l' Art. 2 della Legge del 26 Aprile di detto Anno così
„ concepito.

„ Oltre coloro ai quali è conferito il Diritto Elettorale per
„ titolo della capacità dall' Art. 6 della suddetta Legge, sono al-
„ tresì Elettori.

„ 1. I Professori onorarj delle Università Toscane, e delle
„ Accademie di Belle Arti.

„ 2. I Membri ordinarij ed Emeriti dell' Accademia della
„ Crusca, dell' Accademia Lucchese, e di quella dei Fisiocritici di
„ Siena.

„ 3. I Bibliotecarij e Sotto-Bibliotecarij delle pubbliche Li-
„ brerie.

„ 4. I Laureati da 5 anni in belle Lettere, Filosofia,
„ ed in Scienze fisiche e Matematiche.

„ 5. I Professori di belle lettere e filosofia, nei Collegj,
„ Seminarj, e nelle Scuole pubbliche e Comunitative, quantunque
„ non nominati dal Governo.

„ 6. I Farmacisti Matricolati da 5 anni.

„ E finalmente tutti i pubblici Impiegati, Capitalisti, ed

„ esercenti qualsivoglia industria o professione, i quali pagano
„ non meno di Lire 10 di Tassa di Famiglia secondo l'attuale
„ tassazione.

I. INVITA A DARSI IN NOTA.

1. I Professori emeriti ed onorari delle Università toscane e delle Accademie di Belle Arti, i Membri ordinarij ed emeriti dell'Accademia della Crusca, dell'Accademia Lucchese, e di quella dei Fisiocritici di Siena, che hanno dimora stabile da un anno nella Comunità di Firenze.

2. I Professori di Belle Lettere e Filosofia nei Collegj, Seminarj, e nelle Scuole Pubbliche e Comunitative, che hanno dimora stabile da un Anno in questa Comunità.

3. I Sacerdoti laureati, che hanno dimora stabile da un anno in questa Comunità.

4. I Laureati da 5 Anni in Belle Lettere, Filosofia e Scienze fisiche e matematiche, che hanno dimora cs.

5. Gli Avvocati, che sono iscritti da tre anni nell'Albo del loro Ordine, e che hanno dimora stabile da un anno cs.

6. I Procuratori laureati iscritti definitivamente da tre anni ai ruoli de'Tribunali, e che hanno dimora stabile da un anno cs.

7. I Notari di rogito esercenti da tre anni e che hanno dimora stabile da un anno cs.

8. I Bibliotecari e Sotto-Bibliotecari delle pubbliche Librerie che hanno dimora stabile da un anno cs.

9. I Medici e Chirurghi matricolati da tre anni, e che hanno dimora stabile da un anno cs.

10. Gl' insigniti degli Ordini toscani, che hanno dimora stabile da un anno cs.

11. I Direttori delle Società anonime, che hanno dimora stabile da un anno cs.

12. I Farmacisti matricolati da 5 anni, che hanno dimora stabile da un anno cs.

II. Tutti i predetti Sigg. Invitati sono pregati ad esibire nell'atto di darsi in nota il loro titolo di capacità, e la prova che non sono minori di anni venticinque, e che hanno dimora stabile da un anno nel Distretto di Firenze.

III. Rammenta a tutti i precedenti Invitati, che il Gonfaloniere deve avere compilate le liste elettorali entro il 24 stante onde sieno trasmesse immediatamente al Prefetto a tenore del com-

binato disposto degli articoli 3 e 5 del Decreto del Governo della Toscana de' 16 Luglio corrente.

IV. È istituita una Deputazione Comunitativa per ricevere le iscrizioni. Essa risiede nel Palazzo della Comunità dalle ore 10 antimeridiane alle 4. pomeridiane di tutti i giorni feriali, cominciando da questo giorno a tutto il 21 corrente.

V. Non sono invitati gli altri, che a tenore dei precitati articoli hanno diritto di essere iscritti nelle liste elettorali, perchè la Nota di essi è richiesta direttamente ai Capi del Corpo cui appartengono. Tuttavolta la stessa Deputazione riceverà le loro iscrizioni nei rispettivi Registri ogni qual volta piaccia loro di venire a darsi in Nota.

Dalla Comunità Civica di Firenze
li 18 Luglio 1859.

Il Gonfaloniere
FERDINANDO BARTOLOMMEI,



NOTIFICAZIONE

Il Gonfaloniere della Comunità di Firenze Visto l'art. 4.^o della Legge elettorale del 3 Marzo 1848 così concepito

„ 4. Quei possessori, che avranno la detta rendita (di L. 300 „ ridotta a L. 150 colla successiva Legge de' 26 Aprile dello stesso „ anno) distribuita in più distretti potranno cumulare le cifre „ sparse per acquistare la qualità di Elettore nel luogo della loro „ dimora stabile. „

Visto l'art. 5.^o della stessa Legge così concepito

„ 5. Sarà computata al padre la rendita imponibile dei „ beni del figlio da esso usufruiti durante la patria potestà, al „ marito la rendita imponibile della moglie. La vedova avrà facoltà „ di trasportare la sua rendita imponibile sulla testa di uno dei „ suoi figli. „

1. Invita i possessori di beni stabili, che hanno dimora stabile da un anno, nel Distretto della Comunità di Firenze, e che hanno una rendita imponibile di Lire 150 almeno, distribuita in più Distretti, e vogliono cumulare le cifre sparse per acquistare le qualità di Elettori in questa Comunità, a procedere nel termine di

giorni tre all'esercizio di questo diritto; ed alla legale notificazione del certificato di averlo esercitato, alla Cancelleria di questa Comunità a forma dell'art. 12 di detta Legge.

2. Invita i padri usufruttuarij dei beni dei figli durante la patria potestà a giustificare nel più breve tempo possibile il loro titolo di usufrutto.

3. Invita a darsi in nota nel termine di giorni tre quei mariti, le cui mogli hanno una rendita imponibile di Lire 150.

4. Invita le vedove che hanno la stessa rendita imponibile a dichiarare nel suddetto termine di avere esercitato il diritto di trasportare detta rendita sulla testa di uno dei loro figli.

5. Rammenta a tutti i precedenti invitati, che il Gonfaloniere deve avere compilate le liste elettorali entro il dì 24 Luglio corrente per trasmetterle immediatamente al Prefetto del Compartimento a forma del Decreto del Governo della Toscana del 16 Luglio stante.

È istituita una Deputazione Comunitativa per esaminare i documenti, che verranno esibiti dai Signori Invitati come sopra, e per prendere nota di coloro, che in forza di quei documenti, avranno acquistato la qualità di Elettore in questa Comunità. La Deputazione risiede nel Palazzo del Municipio dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

Dalla Comunità Civica di Firenze
li 18 Luglio 1859.

IL GONFALONIERE
FERDINANDO BARTOLOMMEI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Articolo 1. Saranno come stabilite in via legislativa a tutti gli effetti le giurisdizioni e le pene determinate nel Regolamento per la Guardia Nazionale emanato dal Ministero dell'Interno sotto dì 16 Luglio.

Articolo 2. Il Ministro della Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciotto Luglio milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell'Indipendenza*
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Finanza dello Stato non può essere sostenuta con Tasse che nuocciono alla libertà del Commercio, e alla sicurezza delle proprietà

Decreta:

Art. 1. La Tassa dei Macelli è abolita al termine del presente anno.

Art. 2. La Tassa sui Cani dei Contadini è immediatamente abolita.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno nella parte che lo riguarda.

Dato in Firenze li diciannove Luglio milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario
del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza*
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze ec.
R. BUSACCA.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per essere molte in Toscana le famiglie di Possidenti di Beni Stabili, ove i soli capi di esse fossero ammessi nella Guardia Nazionale, questa non sarebbe sufficiente al servizio occorrente perchè privata di molti giovani che per la loro condizione accrescerebbero la forza della stessa Guardia

Decreta:


Art. 1. Potranno essere ammessi nella Guardia Nazionale i figli dei Possidenti di Beni Stabili quando abbiano gli altri requisiti richiesti dall' Art. 3 del Decreto del 14 del corrente mese.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove Luglio milleottocentocinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra d' Indipendenza*
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.



**IL CONSIGLIO GENERALE
DEL MUNICIPIO DI FIRENZE**

ha presa nel dì 20 Luglio stante la seguente

DELIBERAZIONE

Considerando che Leopoldo II abbandonando volontariamente lo Stato sciolse ogni vincolo di sudditanza esistente tra Esso ed il Popolo Toscano, il quale perciò venne a riacquistare il diritto di disporre liberamente de' suoi nuovi destini.

Considerando che questo diritto ha ricevuto inoltre la sanzione della vittoria nella Guerra della Indipendenza Italiana nella quale i figli di Leopoldo II combattevano nelle file dell' Armata nemica.

Considerando che Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi alleandosi generosamente al Re Sabaudò per combattere cotesta Guerra di rigenerazione assicurò i Popoli d'Italia che nessuno ostacolo sarebbe frapposto alla manifestazione dei loro legittimi Voti.

Considerando che mentre le alte Potenze belligeranti, trattano definitivamente delle condizioni della pace, e mentre tutto il Paese vada ad essere formalmente consultato, è dovere del Municipio di Firenze, seguitando l'esempio degli altri Municipj Toscani, di farsi frattanto interprete dei desiderj dei suoi Concittadini.

IL MUNICIPIO

Esprime il voto che la Toscana sia ammessa a far parte di un vasto Regno Italico sotto la dominazione di S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE II. conservando quella separazione Amministrativa che può meglio tutelare gl'interessi economici di questa Provincia. E qualora per ragione di Alta Politica ciò non fosse attuabile, esclusa sempre ed assolutamente la dominazione della Casa Austro-Lorenese, e della Borbonica, esprime il desiderio che venga chiamato a reggere i destini di questo paese un Principe della Gloriosa Casa di Savoia.

Ed invita il suo Gonfaloniere a fare presso il nostro actual Governo gli opportuni uffici affinchè la presente Deliberazione come tutte le altre congeneri dei Municipj Toscani vengano sottoposte alla benigna considerazione di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE e di S. M. l'Imperatore dei Francesi, perchè sieno esauditi gli odierni voti dei Popoli Toscani.

Dal Palazzo del Municipio di Firenze
li 20 Luglio 1859.

IL GONFALONIERE
FERDINANDO BARTOLOMMEI

Il Cancelliere Ministro del Censo
PIETRO MANCI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'attual sistema di stagiatura è di aggravio al commercio dei Bastimenti Toscani, siccome quello che è diverso nei punti di misurazione adottati dalle principali Potenze marittime, i quali danno per risultato un minor numero di tonnellate; e volendo far godere ai naviganti i vantaggi che da un identico e pariforme metodo di stagiatura derivano

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

DECRETA:

Art. 1. La capacità o portata dei Bastimenti a vela e a vapore tanto nazionali che esteri verrà d'ora innanzi determinata in tonnellate, misurandone le dimensioni nel modo seguente:

LUNGHEZZA

PER UN BASTIMENTO A UN PONTE.

Di testa in testa alla linea del ponte, cioè dalla poppa alla prua della coverta (internamente).

PER UN BASTIMENTO A DUE PONTI.

Aggiungere alla prima lunghezza quella che si prenderà dalla ruota di poppa alla ruota di prua sul tavolato del secondo ponte, e sommare le due lunghezze, dividendone il prodotto per metà onde averne la lunghezza media.

LARGHEZZA

Al baglio maestro o nella maggior larghezza del Bastimento.

Per i Bastimenti a fasciamento interno stabile, da una superficie all'altra di esso fasciamento.

Per quelli di fasciamento amovibile o senza, fra i due bordi interni.

ALTEZZA

Alla linea della maggior larghezza.

PER BASTIMENTO A UN PONTE.

Dal disotto del tavolato di coverta, senz' avere riguardo alla scassa dell' albero, nè ai travicelli del ponte, al di sopra del tavolato del pagliolo.

PER BASTIMENTO A DUE PONTI.

Dal di sotto del tavolato di coverta come sopra, a quello del corridojo, e dal disotto di questo al pagliolo.

Art. 2. Queste tre dimensioni si esprimeranno in metri e loro frazioni decimali, e quindi moltiplicando l' uno per l' altro tali prodotti, se ne dividerà il risultato pel numero 3. 80, ed il quoziente indicherà il numero delle tonnellate del Bastimento.

Art. 3. La stagiatura dei Bastimenti a vapore si praticherà nello stesso modo, ma dal numero delle tonnellate che sarà per risultarne si dedurrà il 40 % per lo spazio occupato dalla macchina e accessorj.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale dovrà avere effetto a contare dal primo Agosto prossimo futuro.

Dato in Firenze li venti Luglio milleottococinquatanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell' Indipendenza*

C. BON-COMPAGNI.

*Il Ministro delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

L. S.

Visto: Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'esecuzione dei lavori proposti per l'applicazione di un sistema d'esaurimento all'antico bacino del Lago di Rimigliano può conferire all'incremento dell'agricoltura, e a migliorare le condizioni igieniche di quella località;

Considerando che trattandosi d'opera di pubblica utilità, conveniva adottare tutti quei provvedimenti, che valgano a rimuovere gli ostacoli ed assicurare il celere compimento dei lavori;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici

Decreta :

Art. 1. E ordinata l'esecuzione del progetto relativo all'applicazione di un sistema di esaurimento all'antico bacino del Lago di Rimigliano, nel modo e con le condizioni proposte dall'Ispettore di campagna dei Possessi dello Stato nelle Memorie de' 14 Marzo 1857 e 4 Luglio 1859, ed approvate dalla Direzione Idraulica del Bonificamento delle Maremme nel 12 Luglio corrente.

Art. 2. I lavori saranno eseguiti a cura e spese della Direzione dei Possessi dello Stato salvo il diritto a rivalersi come e contro chi di ragione.

Art. 3. Le opere che sopra son dichiarate a tutti gli effetti e in tutti i rapporti di pubblica utilità.

Art. 4. Non potranno conseguentemente ammettersi opposizioni per parte dei proprietarj di suolo, o di altri che potessero ritardare l'esecuzione dei predetti lavori. Solamente ad istanza degli interessati sarà proceduto a verificare nei modi legittimi e

più spediti lo stato delle cose per quelle indennità che fossero di ragione; tenuto fermo il disposto nell' Art. 2.º

Art. 5. La valutazione delle indennità sarà rimessa al giudizio di due Periti, l'uno da nominarsi dalla Direzione dei Possessi dello Stato, l'altro dagli interessati. Nel caso di discordia fra i due Periti il Tribunale competente procederà alla nomina di un terzo Perito.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati d' eseguire il presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno Luglio milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra d'Indipendenza.*

C. BON-COMPAGNI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Visto: per l'apposizione del Sigillo
L. S. *Il Ministro di Giustizia e Grazia*
E. POGGI.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che sia espediente l'accelerare quanto più si può le Elezioni dei Rappresentanti della Toscana senza pregiudicare le garantigie competenti agli Elettori.

In aggiunta e modificazione del precedente Decreto del 16 Luglio.

Decreta

Art. 1. Le Liste elettorali saranno affisse dai Gonfalonieri entro il 25 del corrente mese alla porta degli Uffizj Comunitativi ove rimarranno fino al giorno delle elezioni a norma e per gli effetti degli Articoli 23 e 24 della Legge elettorale.

Art. 2. La copia di queste Liste sarà trasmessa dai Gonfalonieri entro due giorni dall'affissione ai Prefetti e ai Sotto Prefetti, i quali avranno l'incarico entro due altri giorni di radiare i nomi di quelli che fossero stati condannati dalle Corti di appello, a tenore dell'Articolo 8 lettera (g) della Legge elettorale.

Art. 3. È tolta la formalità della notificazione dell'appello de' ricorrenti esclusi al Prefetto e al Sotto Prefetto: e ciò in deroga parziale all'Articolo 11 del Decreto del 16 Luglio corrente.

Art. 4. I Tribunali di Prima Istanza decideranno sugli appelli entro il 5 di Agosto, a norma dell'Articolo 42 della Legge elettorale.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno è autorizzato a fare con sua Ordinanza pel Compartimento di Grosseto quelle eccezioni che sono necessarie perchè l'applicazione della Legge e Decreti elettorali possa conciliarsi con le circostanze della Maremma.

Art. 6. Ogni Elettore in più collegi che avrà fatta la dichiarazione prescritta dall' Art. 4 della Legge del dì 16 Luglio corrente, dovrà esibire il certificato di tal dichiarazione del Cancelliere Ministro del Censo della Comunità dove ha rinunciato ad esercitare il diritto elettorale, per poter votare nel Collegio da Lui prescelto; Rimanendo così intieramente abrogato l' Articolo 12 della Legge del 3 Marzo 1848.

Art. 7. I Ministri dell' Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze li ventidue Luglio milleottococinquantanove.

*Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra d'Indipendenza*
C. BON-COMPAGNI.

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

L. S.
Visto: Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

SOLDATI DELL' ESERCITO TOSCANO

Il Governo saluta con gioja il giorno del vostro non lontano ritorno. Se la fortuna invidiò al valor vostro i pericoli della contesa, e i premi della vittoria, aprirà alla vostra disciplina un altro campo non meno onorato nella Toscana istessa. Qui v' attende la Patria a rendere più augusta la solenne manifestazione de' suoi voti. Le armi vostre non avranno da domare interni nemici. La concordia cittadina che non fu mai turbata, mercè vostra sarà resa più sicura ora che a far durevole la pace si vuole affidare la nostra sorte ad uno Scettro che non sia austriaco ma Nazionale. Chiunque osasse offendere la maestà del Popolo che provvede liberamente al suo migliore avvenire, chiunque minacciasse le nostre frontiere sarebbe respinto da voi come il maggior de' nemici. Questo gran bene aspettando da Voi con affetto e fiducia, tutto il Paese, vi onora altamente perchè vi riconosce custodi intrepidi della sua quiete solenne e della sua saggia libertà.

Il Governo, o Soldati, v' affida insieme con la Guardia Nazionale la tutela del più sacro diritto della Toscana, quello di pronunziarsi liberamente intorno a un Principato Nazionale e Costituzionale che le conservi l' antica civiltà, e le assicuri la nuova indipendenza.

Firenze li 22 Luglio 1859.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze
Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE-CAVERO.

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
CELESTINO BIANCHI.